



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PARERE su

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/10/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	2/11/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	PARERE
PARERE PREVISTO	2,3
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 03/11/2017

Testo del Provvedimento

Parere n. 31 X pag. 3
"L.r. n. 17/1992 - Legge di stabilità regionale 2017 - Interventi a sostegno degli aereobus calabresi"

Normativa citata

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 pag. 31
"Legge di stabilità regionale 2017. (BURC n. 125 del 27 dicembre 2016)"

Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. - (art. 21 bis) pag. 50
"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"

Legge regionale 26 agosto 1992, n. 17. pag. 51
"Interventi a sostegno degli aeroclub calabresi"

Normativa comparata

Legge regionale 31 luglio 2012, n. 24 - Valle D'Aosta pag. 53
"Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale"

Legge regionale 14 marzo 1997, n. 21 - ABRUZZO pag. 58
"Norme per il potenziamento degli Aeroclub."

Legge regionale 18 novembre 1996, n. 24 - CAMPANIA pag. 61
"Norme per il sostegno e lo sviluppo degli «Aero-Club» della Regione Campania"

Legge regionale 7 aprile 1995, n. 26 - LIGURIA pag. 63
"Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarza"

Legge regionale 10 aprile 1990, n. 39 - LAZIO pag. 65
"Norme per il potenziamento degli aeroclub"

PAREREN.ro 31/10^a3^a COMM. CONSILIARE2^a COMM. CONSILIAREConsiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 43501 del 17.10.2017Classificazione 01.15.01REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 10 -"TURISMO E BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA"
SETTORE N.8"POLITICHE DELL'ACCOGLIENZA, SPORT, SPETTACOLO,
PROFESSIONI TURISTICHE E AGENZIE DI VIAGGIO"

DIP

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL

(assunto il 11/9/2017 prot. N° 793)

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 10912 del 5 OTT. 2017

OGGETTO:

L.r. n. 17/1992 - "Legge di stabilità regionale 2017" - "Interventi a sostegno degli
aeroclubs calabresi". Impegno di spesa

Settore Ragioneria

Ai sensi dell'allegato 4/2 punto 5 del D.lgs 118/2011, si
esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità
contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno
assunto esiste copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore

Il Funzionario Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maritena BRUNO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

- con la "legge di stabilità regionale 2017", sono state assegnate risorse finanziarie a sostegno degli aeroclubs calabresi ai sensi dell'art 2 della L.17/92 per la spesa complessiva di 50.000,00 euro, con allocazione al programma U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017 - 2019";
- con nota prot. n.47621 del 15/02/2017 l'ufficio preposto ha richiesto al rappresentante AECI in seno al Comitato Coni l'elenco degli aeroclubs, come recita l'art 1 della L.17/92 "che affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal CONI, esercitano senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica...";
- Con nota del Presidente AECI prot. num.30/2017 e prot. n.66/2017 sono risultati regolarmente affiliati ed iscritti al Coni i seguenti AECI: Aero club dello Stretto e Aero club Sibari Fly;

Considerato che:

- i sopra-citati AECI hanno fatto richiesta di contributo diretto al potenziamento dell'organizzazione degli stessi e per le finalità previste dall'art.2 della L.R.17/92;
- L'aero club Sibari Fly con nota assunta al prot. col num. 0214445 del 28/06/2017 e l'Aero club dello Stretto con nota assunta al num prot. 0266901 del 23/08/2017 hanno presentato il programma delle attività e la previsione di spesa così come richiesto dall'art.3 della succitata legge;
- le richieste sono state formulate nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L.R. 17/92 e pertanto può procedersi al finanziamento delle istanze pervenute, stante la copertura finanziaria;
- è consequenziale procedere all'assunzione dell'impegno della spesa di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) stanziata sul capitolo U0331410101 del bilancio regionale per l'anno 2017, che ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011, presenta la necessaria copertura;

Visti:

- la L.R. n. 7/96 e s.m.i., "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- la D.G.R 2661 del 26.01.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13.05.1996 e dal Dlgs.29/93 e ss.mm.i;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 206 del 15/12/2000";
- la D.G.r. n. 19 del 05.02.2015 "Approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale";
- la D.G.R. 541/2015 "Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. N. 428 del 20 novembre 2013"
- la D.g.r. 269 del 12.07.2016 "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con Delibera n.541/2015 e s.m.i. - Assegnazioni Dirigenti";
- D.g.r. 271 del 12.07.2016 del 12.07.2016 "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con Delibera n.541/2015 e s.m.i. - Determinazione entrata in vigore";
- la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
- la L.R. n. 43 del 27/12/16, collegata alla manovra di finanza regionale anno 2016;
- la L.r. n. 44 del 27/12/2016, "Legge di Stabilità Regionale 2017";
- la L.r. n. 45 del 27/12/2016, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017- 2019";
- la L.R. n. 47/2011 art. 4;
- la D.G.r. n. 6 del 11.01.2017 con la quale la Dott.ssa Sonia Tallarico è stata nominata Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura";
- D.P.G.R. n.2 del 16.01.2017 con il quale è stato conferito l'incarico alla Dott.ssa Sonia Tallarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura", prorogato con la D.G.R. n. 127 del 30/03/2017;
- il D.D.G. n. 8221 del 12.07.2016 con il quale la Dott.ssa Consolata Loddo è stata assegnata al Settore n. 8 "Politiche dell'accoglienza, Sport, Spettacolo, Professioni Turistiche ed Agenzie di Viaggio" del Dipartimento "Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura"

la proposta di impegno n. 6436/2017, generata telematicamente e parte integrante del presente atto;

RITENUTO di poter ripartire equamente ai due Aeroclubs affiliati in Calabria la somma appositamente stanziata pari ad € 50.000,00;

ATTESTATA da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2017;

ACCERTATO che si sono verificate le condizioni di cui al D.lgs. 118/2011;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale di:


DI IMPEGNARE l'importo di € 50.000,00 (*euro cinquantamila/00*) sul capitolo del bilancio regionale U0331410101, che presenta la necessaria disponibilità, per far fronte agli interventi di cui alla L.r. n. 17/92;


DI RIPARTIRE in parti uguali all'Aeroclub dello Stretto ed all'Aeroclub Sibari Fly la somma di € 25 000,00 ciascuno;

DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione con successivi provvedimenti;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Consolata Loddo





REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO TURISMO E BENI CULTURALI,
ISTRUZIONE E CULTURA

Settore Politiche dell'accoglienza, Sport, Spettacolo,
Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 43501 del 27.10.2017

Classificazione 01.15.01

Regione Calabria - Catanzaro
Ass.to Turismo - Sport - Spettacolo

27 OTT 2017

Prot. n. 336518

SIAR

Settore Segreteria Assemblea
Consiglio RC

Oggetto: Richiesta parere di competenza L.R. 17/92.

Al fine di consentire allo scrivente ufficio di porre in essere gli adempimenti amministrativi finalizzati all'erogazione delle risorse disponibili, si trasmette in allegato alla presente il decreto di impegno ed i relativi progetti finanziati con L.R. 17/92 per il prescritto parere di competenza.

Si precisa che il decreto trasmesso risulta coerente con le prescrizioni dell'art. 2 della L.R. 17/92, in quanto l'atto fa riferimento a programmi che sono stati soggetti ad istruttoria ed a valutazione da parte del Settore competente, con conseguente ammissione degli stessi. Inoltre, laddove la L.R. 17/92 stabilisce all'art. 2 che debba essere la Giunta Regionale a: "concedere annualmente agli aeroclubs che hanno sede in Calabria un contributo diretto al potenziamento dell'organizzazione degli stessi.....", considerato che nel caso *de quo* tale adempimento è stato posto in essere dal dirigente, si evidenzia che l'art. 21 bis della L.R. 7/96, così come integrato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, prevede espressamente che: "A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Si rimane in attesa di riscontro.

Il Dirigente del Settore
Dott. ssa Consolata Loddo

Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Settore Politiche dell'Accoglienza, Sport, Spettacolo, Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio
Tel. 0961/856823 - indirizzo pec: sport.tisc@pec.regione.calabria.it
Cittadella Regionale – Località Germaneto- 88100 Catanzaro



REGIONE CALABRIA

Pagina 1 di 1

Esercizio 2017

10000 - DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA

PROPOSTA DI IMPEGNO 6436/2017

Codice Gest. Slope: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
 Piano Conti Finanz.: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
 Data Inserimento: 08/09/2017 Descrizione: Sostegno Aeroclubs Calabresi - Impegno di spesa Debiti Fuori Bil.: NO
 Data Assunzione: 08/09/2017
 Capitolo: U0331410101

Descrizione: INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI AEREOCLUBS CALABRESI (LEGGE REGIONALE 26.8.92, N.17).

COD. TRANS. ELEMENTARE	MISSIONE	PROGRAMMA	PIANO DEI CONTI		C.F.P.U.	TRANSIZIONI EUROPEE	SLOPE	CUP	TIPO SPESA	CARICO PARAMETRO SANITARIO	COD. PROGRAMMA UE
			TITOLO	U.O.							
	06	U.05.01	U.1.04.04.01.001			5	U.1.04.04.01.001		4		

Importo: 50,000,00

Contabilizzabile: 50,000,00

Tot. Ordinati Prov.: 0,00

Contabilizzato: 0,00

Tot. Ordinati Def.: 0,00

Da Contabilizzare: 50,000,00

Disponibilità a pagare: 50,000,00


Il Dirigente

Dr.ssa Consolata Uoddo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA PROPONENTE


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO TURISMO E BENI CULTURALI,
ISTRUZIONE E CULTURA

Settore Politiche dell'accoglienza, Sport, Spettacolo,
Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio



Al Dirigente Generale
del Dipartimento Turismo

Oggetto: richiesta riesame decreto n. 793/2017.

Si prende atto della nota prot. n. 29092 del 19/09/2017 trasmessa dal Segretariato Generale e si rappresenta quanto segue.

La Segreteria di Giunta non ha inteso procedere alla registrazione del decreto relativo agli aeroclubs calabresi ex L.17/92 in quanto il decreto "sembra non rispettare quanto previsto dagli artt. 2-3 della L.R. 17/92".

Tuttavia non risultano chiare le difformità rilevate, stante le seguenti osservazioni.

Il decreto trasmesso risulta coerente con le prescrizioni dell'art. 2 della L.R. 17/92, atteso che l'atto fa riferimento a programmi che sono stati soggetti ad istruttoria ed a valutazione da parte del Settore competente, con conseguente ammissione degli stessi.

Inoltre, laddove la L.R. 17/92 stabilisce all'art. 2 che debba essere la Giunta Regionale a: "concedere annualmente agli aeroclubs che hanno sede in Calabria un contributo diretto al potenziamento dell'organizzazione degli stessi.....", considerato che nel caso de quo tale adempimento è stato posto in essere dal dirigente, si evidenzia che l'art. 21 bis della L.R. 7/96, così come integrato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 27 dicembre 2016, n. 43, prevede espressamente che: "A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti".

Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Settore Politiche dell'Accoglienza, Sport, Spettacolo, Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio
Tel. 0961/856823 - indirizzo pec: sport.tisc@pec.regione.calabria.it
Cittadella Regionale – Località Germaneto- 88100 Catanzaro

Pertanto, legittimamente il provvedimento di impegno di spesa e approvazione programmi annuali è stato adottato dal Dirigente del Settore competente.

Infine, con riferimento alle presunte contestazioni ex art. 3 della L.R. 17/92, che sancisce che: *“La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, assegna agli aeroclubs locali il contributo di cui all'art. 2, su presentazione da parte di questi di un programma annuale di attività e previsione di spesa, entro i termini previsti dalle leggi regionali”*, si evidenzia in primo luogo che nel caso di specie la commissione consiliare competente non è stata istituita e, in ogni caso, la citata legge, non richiede espressamente che tali commissioni vengano “sentite” prima dell'adozione del provvedimento di impegno, non ponendo tale adempimento come condizione di validità dell'impegno assunto.

In tal senso, si è provveduto all'impegno, trattandosi di somme annuali afferenti al settore che dovevano in ogni caso essere impegnate, per non incorrere nella ^{PERDITA} ~~perenzione~~ delle stesse.

Tanto premesso, si ritrasmette il decreto e si reitera la richiesta di registrazione.

Il Dirigente del Settore
Dott. ssa Consolata Loddo





REGIONE CALABRIA
 Segretariato Generale
 Settore Controllo e repertoriazione decreti dirigenziali

Prot. 280882

Catanzaro, 19 SET. 2017



Dirigente Generale
 Dipartimento Turismo
 Sede

Dirigente Ragioneria
 Dipartimento Bilancio
 Sede

Oggetto: Richiesta riesame decreto assunto al n.793 dell'11.9.2017 trasmesso con vs nota prot. 282284 dell'11.9.2017 pervenuto dalla Ragioneria in data 12.9.2017.

In relazione al decreto dirigenziale indicato in oggetto, all'esito dell'attività di verifica formale di competenza di questo Settore volta ad accertare il rispetto delle procedure e le eventuali irregolarità immediatamente desumibili dall'atto, si chiede il riesame dello stesso in quanto sembra non rispettare quanto previsto agli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 17/92.

Cordiali saluti.

Il funzionario
 Dott.ssa Maria Russo

Il Dirigente
 Avv. Anna Prenestini

P.R.
20 SET. 2017
Amilco Oliviero



AERO CLUB D'ITALIA

AERO CLUB DELLO STRETTO

A.S.D. Scuola di volo OR I/RF/093

Prot. n. 106 /2017

Reggio Calabria, 22/08/2017

Regione Calabria
 Protocollo Generale - SIAR
 N. 0266901 del 23/08/2017



Spett.le REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Turismo e Beni Culturali"

Settore "Politiche dell'Accoglienza, Sport, Spettacolo,
Professioni Turistiche e Agenzie di Viaggio"

Cittadella Regionale Loc.tà Germaneto

88100 CATANZARO

c.a. Dott.ssa Consolata Loddo
 Dott.ssa Marilena Bruno

PEC sport.tisc@pec.regione.calabria.itc.loddo@regcal.itm.bruno@regione.calabria.it

Oggetto: Concessione di contributi L.R. n.17 del 26/08/1992 "Intervento a sostegno degli aeroclubs calabresi".

Facciamo seguito alla Vostra comunicazione del 31.07.2017, prot. 0251190, relativa alla L.R. n. 17 del 26.08.1992, per trasmettere, in allegato, il progetto formativo che avremmo in animo di realizzare.

Il detto progetto è assolutamente in linea con le finalità statutarie e con lo spirito aeronautico che da sempre anima il nostro Aero Club, federato all'Aero Club d'Italia. Resta inteso che restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, nonché per qualsiasi indicazione e/o suggerimento Voi riterrete utile fornirci.

Nell'attesa ci è favorevole l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Il Presidente

Michele Byonsanti

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 63501 del 27.10.2017

Data di ricezione 01.15.01

AERO CLUB DELLO STRETTO

Ente Morale DPR 10-03-1959 n. 850

Cod. Fisc.: 92015710806 - P. IVA 02865350801

Sede: Via Ravagnese (Aeroporto Civile) 89131 Reggio Calabria

segreteria@aeroclubdellostretto.com PEC aeroclubdellostretto@pec.it

tel. e fax: +39 0965-643035 / +39 3402836108

PROFESSIONE PILOTA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' FORMATIVO - PROFESSIONALI IN AMBITO AERONAUTICO

Premessa

Lo scenario mondiale dell'aviazione commerciale è stato caratterizzato nell'ultimo periodo da un corposo aumento del traffico inteso quale collegamento tra i paesi dei diversi continenti, al fine di rispondere alle nuove esigenze di scambio commerciale, industriale ma anche, di richiesta aumentata di mobilità delle persone. Tale consistente frame-work di sviluppo, pur in apparenza complesso atteso l'incremento dei costi generali del trasporto, ha osservato lo sviluppo delle esistenti ma, principalmente, la nascita di nuove compagnie aeree con particolari offerte di servizi, in aperta concorrenza con le compagnie storiche già operanti sul mercato. In ogni caso il risultato è stato l'aumento vertiginoso del traffico aereo scaturito dalle migliaia di nuovi collegamenti che sono stati resi operativi in tutto il mondo. La prospettiva futura, a medio termine sancisce che il mercato dell'aviazione commerciale continuerà a crescere vertiginosamente e la stima, al 2030 (Studio Boeing Aircraft Corporation) è che, il bisogno di piloti e tecnici di manutenzione supererà di molto il milione di unità, accorpandosi ai quasi 40.000 nuovi aeromobili che le compagnie aeree inseriranno in linea. Questa evoluzione del mercato aeronautico commerciale comporterà naturalmente un forte incremento degli ambiti tipici e di contorno che caratterizzano il sistema aviazione commerciale. In particolare, il trasporto aereo, sia a scala nazionale che regionale, con le conseguenti nuove tipologie di velivoli adatte alle tratte interessate (che vanno a sommarsi ai 40.000 precedenti e stimabili in oltre 60.000 velivoli classe *regional*), la diversificazione e molteplicità dei servizi aeroportuali, i servizi aeroportuali, al personale navigante e al personale tecnico per i servizi a terra.

Sorge quindi naturale, confrontare il quadro fin qui illustrato e che assume una forma di domanda, con il contesto delle risorse umane atte a rendere operativo, efficiente e sicuro tale corposo sistema in veloce evoluzione. Infatti, alla domanda di quale sia la disponibilità attuale e futura di professionalità così specifiche ed elevate, atte a soddisfare la domanda di un mercato così esigente la risposta, in questo momento, non può che essere insoddisfacente per motivi quantitativi. Tutt'oggi l'inserimento di nuovi piloti e tecnici nel mondo dell'aviazione commerciale continua a essere in grande sofferenza, attesa la difficoltà nel conseguire le *expertise* necessarie ma, anche e

principalmente, la scarsa presenza, specie sul territorio nazionale, di strutture idonee e certificate alla formazione, addestramento e qualificazione di queste particolari figure professionali.

Tutto ciò premesso, la presente proposta mira a descrivere un'ipotesi per la realizzazione di una qualificata struttura per la formazione aeronautica, nel senso generale, con un forte carattere di regionalità e principalmente, mirante a operare nell'intero territorio del meridione d'Italia, non trascurando alcuni mercati frontaliere (Malta, Tunisia, Albania, Montenegro, Grecia).

La situazione regionale Calabria

Al tempo presente sull'intero territorio calabrese è operante un'unica A.T.O. (Aircraft Training Organization) così come classificate dall'EASA, l'autorità europea che si occupa della sicurezza del volo, in tutti i suoi aspetti ivi compreso la formazione, l'addestramento e la qualificazione. L'organizzazione ha sede sull'aeroporto di Reggio Calabria ed ha origini che risalgono al secolo scorso essendo presente fin dal 1937. Oggi è rappresentata da una struttura logistica che si occupa della formazione teorica secondo i dettami ministeriali necessari al conseguimento della licenza PPL (Private Pilot Licence), titolo che abilita il pilota a volare in ogni parte del mondo ai soli fini turistici e sportivi non contemplando l'uso della licenza ai fini commerciali (lavoro aereo). Parimenti è garantita l'attività operativa mediante l'utilizzo di una flotta atta all'addestramento iniziale e avanzato. Tutti gli aeromobili ricevono il controllo di qualità tecnica, come obbligata dall'autorità nazionale (ENAC) in loco infatti, sul sedime aeroportuale opera una struttura manutentiva in ambito aeronautico (aviazione generale) la cui idoneità, ai sensi delle norme europee JAR-145, la classifica come l'unica nel territorio centro-meridionale abilitata alla ispezione, manutenzione e revisione di velivoli mono e bimotore a propulsione tradizionale. Questo frame-work ha consentito negli ultimi vent'anni alla O.R. (Registration Organization) *Aeroclub dello Stretto-scuola di volo* divenire un serio e professionale riferimento per tutti coloro operanti nel campo dell'aviazione generale nel centro-meridione d'Italia. Numerose decine di piloti, tra le molteplici centinaia, formati entro la scuola di Reggio Calabria oggi operano come comandanti in compagnie aeree italiane e straniere, altri sono divenuti piloti dimostratori/collaudatori, altri ancora ufficiali piloti dell'Aeronautica Militare. Fatti, che dimostrano serietà e qualità dell'offerta formativa che la scuola ha dato in passato e che continua a offrire oggi. Parimenti, anche l'eccellenza tecnica che l'officina di manutenzione ha offerto nel passato oggi consente di averla quale riferimento nazionale per importanti lavori atti al ripristino della certificazione di aeroneavigabilità, per velivoli privati o appartenenti a corpi dello Stato.

Lo sviluppo programmato

Di fronte a quanto descritto nelle premesse sulla situazione generale del mercato del lavoro in ambito aeronautico, sorge quasi naturale porsi a un bivio ove da una parte si può rimanere entro la strada attuale, continuando a offrire al mercato un prodotto qualitativamente elevato ma limitato nelle competenze o investire in tempo e risorse umane ed economiche affinché l'offerta al territorio sia completa e competitiva, rispetto altre parti del territorio italiano ed europeo. Non è assolutamente da sottovalutare la possibilità e il servizio che sarebbe offerto a chi intraprende questo processo di formazione da quando, le mete più frequentate sono individuate in centri di addestramento siti nel Nord-Italia se non spesso in Gran Bretagna. E' questa, la fondamentale motivazione del presente progetto di sviluppo per la formazione aeronautica; offrire un prodotto di alta qualità per gli interessati del bacino sud-mediterraneo e, nello stesso tempo, caratterizzare la regione Calabria quale punto di riferimento baricentrico per attività di così alta formazione e specializzazione. In particolare, i tre punti che seguono intendono verificare come l'intervento possa influire positivamente su territorio, occupazione, innovazione.

1-Ritorno del valore economico per il territorio

La realizzazione di siffatta struttura accresce il ritorno economico del territorio sia direttamente sia indirettamente. Un complesso così tecnologicamente avanzato ha un estremo bisogno di supporto logistico inteso nell'ambito e fuori dall'ambito aeronautico. All'interno del sistema aeronautico, un centro di addestramento al volo vive parallelamente con il sistema manutenzione che a sua volta vive in continuo rapporto con la piccola e media impresa attiva nei settori principali quali sono quelli di: meccanica, elettronica, micromeccanica e microelettronica. Pur non avendo, il territorio calabro, una massiccia presenza di tali realtà questa proposta, potrebbe rappresentare il volano per molte star-up che, specie con la formazione universitaria ingegneristica specifica che le due università calabresi possiedono, si pongono le condizioni per uno sviluppo qualificato di realtà che altrimenti, (come l'indagine annuale Alma- Laurea conferma) vanno a generarsi in altre parti del paese. Non trascurabile poi, anche l'opportunità che si genera una volta avviato il processo, mediante un circuito chiuso tra università-impresa, ove l'istituzione del tirocinio universitario obbligatoria rappresenta un elemento di introduzione al mondo del lavoro per l'allievo ingegnere prossimo al suo ingresso nel mondo del lavoro. Conseguentemente, nulla vieta di prevedere a regime il

concretizzarsi di una realtà scientifica e professionale che possa svolgere il suo ruolo, attraverso il sistema aeronautico su base euro-mediterranea.

L'indiretto ritorno riguarda aspetti logistici legati alla presenza del polo aeronautico quale condensatore di persone e attività. Residenza, trasporti, merci sono tre capitoli ove l'indotto porta ad assumere un ruolo non secondario in termini di ritorno economico per il territorio.

2-Livelli occupazionali

In tale punto vanno distinti i livelli occupazionali stabili cioè, chi rappresenta le risorse umane necessarie per portare avanti il progetto sia nella fase iniziale sia a regime. D'altra parte l'indotto generato dall'iniziativa, rappresenta il livello occupazionale prodotto a valle ovvero a regime. Altri livelli occupazionali saranno inquadrati nella logistica, trasporto etc., di pertinenza del polo. Sul polo addestrativo, con la consistenza iniziale possono essere previste almeno 6 unità quali istruttori di volo, 4 unità quali istruttori teorici, 1 direttore operazioni volo, 1 direttore della scuola oltre ad altre ed obbligate figure quali gli amministrativi, 3 unità almeno e il supporto operativo 2 figure collaborative.

La linea di manutenzione velivoli dovrà possedere almeno: n° 1 Quality manager, n°1 Accountable manager, 1 capo controllo, 2 operatori controllori, 2 figure di supporto tecnico collaborativo.

Riguardo i livelli occupazionali da indotto diviene presuntuoso oggi fare una valutazione di quanto l'obbligato supporto specialistico che la piccola e media impresa dovranno dare possa essere quantizzato. Certamente è una previsione con il segno positivo poiché generare impresa, significa occupazione, che per quanto limitata è sempre occupazione. Analogo discorso per l'indotto occupazionale di logistica residenziale, trasporti e merci.

3-Innovazione

Polo aeronautico è sinonimo di innovazione da quando aeronautica/aerospazio è il livello massimo dell'innovazione in tutto il mondo. Velivoli, avionica, supporti logistici, didattica e formazione, manutenzione sono ambiti ove l'innovazione continua è il quid in più per rendere competitivo il sistema. Inoltre, la sinergia che naturalmente si creerà con il sistema universitario, servirà a produrre ricerca, sperimentazione e innovazione di prodotto direttamente generando know-how sul territorio che trarrà i benefici, in tutti i sensi ma specie su quello economico, di tale importante risultato.

Situazione attuale

L'attuale e unica struttura di addestramento, qualificata ed accreditata da ENAC per il rilascio delle abilitazioni concernenti la qualifica di PPL & CPL, Pilot Private Licence & Commercial Pilot Licence) ha sede sull'aeroporto di Reggio Calabria, aeroporto civile aperto al traffico commerciale. Risulta già in possesso di qualificata struttura manutentiva ai sensi delle norme EASA – JAR145 ed opera per l'intero territorio del centro sud.

Attraverso la scuola volo, sono sviluppati programmi di alto contenuto qualitativo dal punto di vista dell'alto addestramento professionale. La limitazione attuale nella formazione insieme alla volontà di accrescere l'offerta formativa rappresenta il cuore della presente proposta.

Scopi e obiettivi dell proposta progettuale:

Formazione qualificata per soggetti pubblici e/o privati indirizzata esclusivamente al settore aeronautico. In particolare, l'offerta è rivolta a tutti coloro i quali intendono costruire, oppure up-gradare, la propria formazione professionale al fine di aumentare il proprio back-ground spendibile in seguito sul mercato del lavoro aeronautico.

I corsi relativi e le attività di formazione, sono sviluppati nel rispetto dei disposti ministeriali secondo gli aspetti teorici-pratici. Gli esperti, titolari dei programmi didattici teorico-pratico, sono rappresentati da soggetti in possesso di comprovata esperienza sullo specifico settore e abilitati secondo le norme JAR approvate da ENAC.

A- Scuola Tecnica di Formazione Aeronautica

Quest'ambito formativo riguarda figure spiccatamente tecniche e fortemente specializzate il cui ruolo, negli ambiti lavorativi, configura posizioni di quadro. Da una disamina territoriale sul centro-sud del paese, non sono presenti strutture, sia pubbliche sia private, nel territorio regionale anzi, gli istituti aeronautici, del centro sud erano fino a quattro anni dietro, esclusivamente presenti a Roma, Bari e Catania. Oggi, alla luce della riforma scolastica secondaria, la specializzazione aeronautica viene di fatto cancellata, demandando un minimo di indirizzo solo alle attività integrative che, senza ombra di dubbio, non potranno essere tali da formare un tecnico specifico con così alta specializzazione. L' ITAER era nient'altro che un ITIS dove, dopo il biennio, si sviluppava la specializzazione aeronautica nell'arco di un triennio. All'interno di detta specializzazione comunemente, erano presenti due specifici indirizzi: navigazione aerea e costruzioni aeronautiche. Oggi, la riforma della scuola secondaria istituisce gli Istituti di Istruzione Superiore settore

tecnologico ai quali assegna la competenza per la formazione di figure in possesso di adeguato background idoneo all'ingresso in successivi corsi di specializzazione/alta formazione tecnica. L'attuazione di questo tipo di offerta è vincolata alla disponibilità di un I.T.I.S. già operante sul territorio, sul quale si potrebbe sperimentare l'avvio di attività integrative presso una o più classi a partire dal 3° anno di corso. Giova osservare, altresì, che sull'indirizzo navigazione aerea l'apposito programma disposto dal Ministero prevede il conseguimento dell'attestato di allievo pilota (normativa ENAC) al cui esame ministeriale si arriva dopo aver svolto minimo 20 ore di volo su a/m leggeri. Questo significa che l'I.T.I.S. che gestisce il programma andrà convenzionato, attraverso il centro addestramento al volo, con un FTO (Flight Training Organization) riconosciuto dall'ENAC, dove gli allievi svolgeranno l'attività operativa, distribuita nei 3 anni di corso. Nell'ultimo decennio la richiesta di tecnici aeronautici è fortemente aumentata, ed ancora è in crescita, da quando lo sviluppo del traffico aereo mondiale ha inciso in maniera peculiare sul mercato del lavoro specialistico.

B-Corsi post-diploma

Manutenzione aeronautica ovvero adesione e/o compartecipazione a progetti formativi con gli ITIS e gli ITPS (Aerodinamica, Aerotecnica, Motori aeronautici, Impianti di bordo, Manutenzione aeronautica) al fine di consentire agli studenti di integrare una formazione scolastica verso il mondo della impresa (teoria + pratica). Questo ambito formativo è di più immediata attuazione, poiché sinergico di più realtà partecipanti al progetto. Alla formazione teorica sono legati stage d'impresa presso società di lavoro aereo private o anche istituzionali. (es. servizi manutentivi reparti di volo forze armate ed istituzioni, officina tecnica della O.R. Aeroclub dello Stretto e società locali) Questo può essere già un progetto su stage di 50 ore con test finale e certificazione di operatore controllore su a/m leggeri, in modo da essere prontamente utilizzabile nel mondo lavorativo. E' importante che la struttura dello stage pratico sia impresa certificata da ENAC/EASA ovvero, organizzazione di formazione basica ai fini del rilascio della licenza di manutentore aeronautico. In tale contesto sul sedime dell'aeroporto di Reggio Calabria, l'O.R. Aeroclub dello Stretto rappresenta tale realtà.

D- Relazioni istituzionali:

Obiettivo di legge regionale a sostegno della formazione professionale aeronautica.

Avviare e stimolare la creazione di un disegno di legge regionale fondato sulla base che l'istituzione regionale promuova lo sviluppo dell'aeroportualità di interesse regionale e delle attività aeronautiche che si svolgono sul proprio territorio. Altresì, lo sviluppo della cultura aeronautica e delle attività formative e didattiche ad essa correlate.

Sostenere l'uso degli aeromobili ad ala fissa e rotante in attività di protezione civile, monitoraggio ambientale, umanitario, e l'uso degli a/m nell'ambito del mercato del lavoro aereo.

Resta chiaro che in quest'ottica andranno sostenuti strutture senza fini di lucro quali i Centri Studio, le Associazioni onlus, gli Aero Club federati ed altre associazioni, in attività di protezione e civile, monitoraggio ambientale, didattica e formazione, attraverso l'erogazione di contributi per la realizzazione dei programmi sottoposti in forma totale o parziale all'interesse regionale.

E' possibile individuare quali iniziali attività finanziabili:

- diffusione della cultura aeronautica e aerospaziale tra i giovani.
- sicurezza e sviluppo aeronautico
- programmazione e realizzazione d' attività didattica e formativa con scuole di formazione post-diploma, negli ambiti aeronautici, monitoraggio e protezione civile.
- manifestazioni aeronautiche e sportive
- solidarietà e pronto intervento in ambito civile.

E- Logistica di un centro addestramento aeronautico regionale

Fondata su più unità distinte nel ruolo, in particolare:

Una struttura didattica atta a ospitare le attività di formazione teorica.

Una struttura direzionale che ospiti la programmazione e la gestione operativa.

Una struttura tecnica ove svolgere l'aspetto operativo (hangar)

Una struttura tecnica sperimentale, ove si possa svolgere attività sia di formazione che di ricerca. In sinergia con le strutture universitarie presenti sul territorio questo potrebbe coesistere con laboratori e cellule di ricerca universitaria.

La logistica, in maniera funzionale, dovrà risiedere tutta all'interno del sedime aeroportuale presso l'aeroporto di Reggio Calabria (attesa già la disponibilità d'immobili, si intende richiedere una concessione demaniale relativamente alla ex-sede della direzione di aeroporto). Parimenti la presenza dell'area manutentiva (hangar e similari) consente di agevolare l'avvio delle attività di formazione tecnica oltre ad agevolare l'operativa delle attività di volo.

F- Aspetti finanziari ed operativi

Esistono due possibili percorsi, almeno nella fase iniziale di sviluppo del progetto.

La prima, prevede l'avvio della formazione teorica in autonomo poggiandosi a strutture accreditate esistenti per la formazione di volo (F.T.O.). Nei fatti, l'attività operativa per il conseguimento delle licenze di volo può basarsi sulla scuola di volo istituzionale in Reggio Calabria già riconosciuta da ENAC.



In tale maniera il budget iniziale sarebbe ricondotto all'ampliamento della linea di volo basico, costruita con aeromobili nuovi di fabbrica e non.

Parimenti, molte delle attività teoriche possono essere ospitate oltre che presso la logistica in uso anche in enti istituzionali (università, scuole in agreement, enti aeroportuali).



In seconda via, coincidente in ogni modo con il momento dell'attività di volo regime, la struttura dovrà completare il parco macchine in modo da poter consentire lo svolgimento totale dell'iter formativo.

Per quest'aspetto, un'ipotesi reale di linea addestrativa può essere basata sui seguenti aeromobili come di seguito descritti:

- 1- n° 2 aeromobili tipo Tecnam P2002 (o similari), mono-motore ad ala bassa per volo basico iniziale.





- 2- n° 1 Piper Archer RT-201 (o similari), mono-motore ala bassa, carrello retrattile, per volo basico avanzato + volo basico iniziale I.F.R. (Instrument Flight Rule)



in seguito, con successivo ampliamento del training:

3- n° 1 Partenavia P2006 (o similari): bi-motore ala alta per transizione bimotore e IFR bimotore



La somma necessaria per un avvio delle attività, almeno in un primo stralcio funzionale, può essere individuata in €. 450.000 relative solo al potenziamento flotta, mentre a completamento andrà prevista e realizzata la spesa per la logistica operativa e manutentiva

La qualifica avanzata (bimotore+IFR) prevede la messa in linea del P2006 il quale ha un costo attuale, nuovo in fabbrica, di circa €. 290.000. Chiaramente è possibile individuare soluzioni alternative nel campo dell'usato con cifre intorno a €. 200.000 ma, con costi di gestione notevolmente più alti rispetto all'a/m di nuova generazione.

Mercato:

La progettata formazione tipo scolastica è rivolta, inizialmente, a un contesto territoriale regionale e interregionale. A regime, in virtù di possibili accordi internazionali, la stessa offerta, può essere estesa anche, e con particolare attenzione, ai paesi rivieraschi del sud-mediterraneo (basti pensare alle passate attività di formazione aeronautica che il governo libico ha avviato con strutture istituzionali e private italiane, per la formazione del proprio personale navigante e di supporto

tecnico). Esistendo già rapporti con tali paesi (riguardo alla formazione medica) è agevole individuare la via del rapporto diplomatico per la manifestazione di interesse.

L'idea ha un senso rafforzativo poiché potrebbe consentire al paese, o all'istituzione interessata, che avvia un programma di istruzione finalizzato, poter sviluppare ai propri soggetti un percorso che si avvia dalla scuola di formazione *ab-initio*, per completarsi con le attività di perfezionamento. Nello specifico, il percorso di formazione aeronautica, per il personale navigante consente l'acquisizione di titoli e licenze europee idonee per le selezioni civili, e militari, cui soggetti s'indirizzeranno. Lo sviluppo di master, oltre alla disponibilità per studenti stranieri, è indirizzato a soggetti i quali, terminato un corso di studi (laurea triennale o magistrale) desiderano conseguire un ulteriore grado di alta specializzazione, per rapportarsi in seguito al mercato del lavoro con il possesso di più qualificati titoli.

NECESSITA' LOGISTICHE

- 1- Una struttura didattica atta a ospitare le attività di formazione teorica.
 - 2- Una struttura direzionale che ospiti la programmazione e la gestione operativa.
 - 3- Una struttura tecnica ove svolgere l'aspetto operativo (hangar)
 - 4- Una struttura tecnica sperimentale, ove si possa svolgere attività sia di formazione, che di ricerca.
- In sinergia con le strutture universitarie, presenti sul territorio, questo potrebbe coesistere con laboratori e cellule di ricerca universitaria.

La logistica operativa (leggi la linea di volo), in maniera funzionale, dovrà risiedere tutta all'interno del sedime aeroportuale presso l'aeroporto di Reggio Calabria. Parimenti, la presenza dell'area manutentiva (hangar e similari) consente di agevolare l'avvio delle attività di formazione tecnica oltre ad agevolare l'operativa delle attività di volo.

Quadro Costi

1-acquisizione e ristrutturazione logistica immobile demanio aeroportuale**	€. 200.000
2- Arredi e beni inventariabili**	€. 65.000
3- Acquisizione a/m tipo P2002 (o similari)	€. 180.000

3- Acquisizione a/m tipo PA28RT (o similari /usato) €. 60.000

4- Acquisizione a/m tipo P2006 (o similari) €. 290.000

** intervento con fondi propri

Primo Stralcio Funzionale della proposta


1- Acquisizione di velivolo usato linea PA28 o similari	€. 5000
2- Rimessa in linea funzionale propulsiva	€. 12.000
3- Rimessa in linea funzionale strutturale impiantistica	€. 6.000
4- Qualificazione e certificazioni per rimessa in volo (ENAC)	€. 2.000

Totale primo stralcio funzionale €. 25.000

Reggio Calabria 5 agosto 2017

Aero Club dello Stretto
Il Presidente

Michele Buonsanti



**Aero Club Sibari Fly A.S.D**

Scuola di Volo a Motore VDS Certificata AeCI N. 4
 Località Contrada Pantano Rotondo SP169
 87011 Cassano allo Ionio fraz. Sibari - CS
 P.IVA 03507970782 C.F. 94031820783
 Email: info@sibarify.com - Sito: http://www.sibarify.com

Regione Calabria
 Protocollo Generale - SIAR
 N. 0214445 del 28/06/2017



Regione Calabria
 Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo
 Via S.Nicola, 6 Galleria Mancuso
 88100 - Catanzaro

Oggetto: Richiesta di contributo per il sostegno dell'Aero Club Sibari Fly – L.R. n. 17 del 26/08/1992.

Il sottoscritto VARCA MARIO OLIMPIO Presidente e legale rappresentante dell'Aero Club Sibari Fly A.S.D., nato a CASSANO ALLO IONIO il 02/09/1960 residente a CASSANO ALLO IONIO via C.DA CASA BIANCA, C.F.:VRCMLM60P02C002N, tel e cell: 3356398151 e-mail: info@sibarify.com

DICHIARA

che l'Aero Club Sibari Fly A.S.D ha sede in Cassano allo Ionio (CS) in Contrada Pantano Rotondo SP169 nella frazione di Sibari, P.I: 03507970782, CF: 94031820783, Tel: 3356398151 e mail: info@sibarify.com

CHIEDE

l'erogazione dei contributi previsti dalla L.R n.17 del 26/08/1992, art. 2

che il soggetto richiedente è:

- AERO CLUB SIBARI FLY A.S.D, Associazione Sportiva Federata AeCI n° 238 e iscritta al CONI nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche con N°295995
- che l'associazione è stata costituita in data 12/02/2017 come emerge dall'atto costitutivo redatto secondo quanto disposto dalle norme del C.C. in materia
- che lo statuto dell'associazione prevede: l'esercizio di attività sportiva, culturale, didattica, e promozionale nei settori del volo a vela, volo a motore, volo acrobatico, volo in mongolfiera, paracadutismo, volo da diporto sportivo;
- che le attività sportive, rientrano tra le proprie finalità associative;
- che l'associazione non ha fini di lucro;
- che gli organi di direzione e controllo sono eletti democraticamente.

Documenti allegati:

- Programma annuale di attività e previsione di spesa;
- Atto Costitutivo e Statuto della Associazione Sportiva;
- Certificato d'iscrizione al Registro Nazionale del Coni;

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 "Informativa sul trattamento dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; che i dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche, e non saranno comunicati ad altri soggetti; che il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di procedere alla liquidazione del contributo concesso.

DATA 19/06/2017

TIMBRO E FIRMA

Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE

43501 del 27.10.2017
 01.15.01

AEROCLUB SIBARI FLY A.S.D.
 C.da Pantano Rotondo S.P.169
 87011 CASSANO ALLO IONIO (CS)
 Codice Fiscale: 94031820783
 Partita IVA: 03507970782


Programma annuale di attività e previsione di spesa anno 2017

Partecipazione a "Sportivity - Fatti di Sport" Fiera dello Sport più grande Sud Italia dal 22 al 25 Giugno

La prima fiera interamente dedicata allo Sport che si pone l'obiettivo di realizzare attività e dimostrazioni, sia pratiche che interattive, delle più disparate discipline. La Fiera propone anche eventi e incontri mirati in cui sportivi, professionisti ed espositori hanno la possibilità di condividere esperienze, competenze e strategie con un gran numero di appassionati visitatori. Sono tante le attività sportive che animano SPORTIVITY: dal calcio alla pallavolo, passando per il pattinaggio, la danza e il playground. Senza dimenticare il tennis, il nuoto, l'aerobica, il fitness, il tiro con l'arco, l'atletica leggera, il tracking, il trail running, il mondo del volo sportivo e tanti altri. Un programma ricco e avvincente, una kermesse di 3 giorni, impreziosita dalla partecipazione di figure di rilievo, importanti testimonial del mondo dello sport, e non solo.

L' Aero Club Sibari Fly sarà presente alla Fiera con proprio stand e con una flotta composta da un aereo e di un elicottero ed i relativi piloti, con la finalità di rappresentare il mondo degli sport aeronautici e di promozione del territorio calabrese.

Spesa presunta € 3.000



FATTI di SPORT
SPORTIVITY
LA FIERA DELLO SPORT PIÙ BELLA DEL MEZZOGIORNO!

22/23/24/25
GIUGNO 2017
PARCO FIERE SAN GIORGIO
GRAYINA IN PUGLIA

LA COOP

BOMBAJO RONTORRE
 NAN RIMINO DIORIO
 ARCELE GIULIANI
 DIVINA MARINO
 SERGIO PALISE
 LUCA SPINARELO
 MARTINA CRISI
 FRANCESCO MONTAUDARO

Aero Club Sibari Fly ASD • Scuola di Volo a Motore VDS Certificata AeCI N. 489

Località Contrada Pantano Rotondo SP169 • 87011 Cassano allo Jonio fraz. Sibari - CS

P.IVA 03507970782 C.F. 94031820783 • info@sibarify.com • http://www.sibarify.com

Evento Paracadutismo in "Skydive in Calabria" da 16 al 19 Giugno

L'Aero Club Sibari Fly in collaborazione con l'Associazione Skydive Calabria, organizza un evento pensato per in mondo dei paracadutisti e non solo. L'evento è realizzato con il fine di accogliere quanti più curiosi e appassionati ai quali far conoscere il territorio dell'Alto Ionio Cosentino nel periodo di inizio estate, il Parco del Pollino e la splendida costa jonica colma di strutture ricettive e villaggi turistici.

Nello specifico si avrà la possibilità di lanciarsi in tandem in paracadute assieme ad un pilota tandem abilitato, ma sarà anche possibile frequentare il corso per acquisire il brevetto di paracadutista sportivo AFF o se si è già paracadutista lanciarsi in una cornice spettacolare che è quella del Golfo di Corigliano. L'evento prevederà anche una nutria serie di lanci effettuati da paracadutisti professionisti e specializzati in nuove discipline come il Freestyle, il Wingsuit Flying (volo con tuta alare), Skysurfing (lancio con tavola simile a quello dello snowboard), Canopy Formation (lanci in formazione per la creazione di figure in volo) e prove di lanci con atterraggi di precisione. Spesa presunta € 5.000

Skydive Calabria

Aero Club Sibari Fly

DEL 16 AL 19 GIUGNO

L'ALTO IONIO VENTURA GUIDA ALLE SKYDIVE

@aeroclubsibarifly
 @clubskydivocalabria

Aero Club Sibari Fly ASD • Scuola di Volo a Motore VDS Certificata AeC.I. N. 489

Località Contrada Pantano, Rotondo SP169 • 87011 Cassano allo Jonio fraz. Sibari—CS

P.IVA 03507970782 C.F. 94031820783 • info@sibarifly.com • http://www.sibarifly.com

Evento "Raduno Aereo "La Festa dei Piloti" da 24 al 25 Giugno

"La Festa dei Piloti" evento principale dell'Aero Club Sibari Fly giunto ormai alla 3^a edizione che registra nei due giorni dell'evento circa 200 movimenti di aerei. L'evento è concepito con l'intento principale di pubblicizzare la presenza, all'interno della provincia cosentina in particolare nel Comune di Cassano allo Jonio dell'Aviosuperficie Sibari Fly e di incrementare le attività connesse all'avioturismo. Da una ricerca effettuata a fine 2014 da un'accreditata rivista del settore aeronautico, si è rilevato che nel campo del volo da diporto in Italia si contano ad oggi circa 65.000 piloti e il numero dei velivoli da diporto ha superato le 15.000 unità. Questo ha fatto sì che nascessero lungo tutto il territorio nazionale una serie di approdi (piccoli aeroporti, come le avio superfici e i campi di volo, gestiti da privati e non dallo stato) atti a ricevere questi nuovi "utenti" e appassionati che offrono all'avioturista la possibilità di volare, effettuare diverse fermate e godere appieno del fantastico territorio italiano. Il turismo aereo, al di fuori del nostro Paese, è una realtà molto importante che muove notevoli interessi. L'Aviosuperficie Sibari Fly grazie alle condizioni meteo e alla morfologia del luogo (la Piana di Sibari), i servizi offerti, la vicinanza alle strutture turistiche locali nonché la facile raggiungibilità e la posizione baricentrica rispetto agli aeroporti maggiori di Lamezia e Crotona, la rendono una tappa obbligata per tutti coloro che si trovano ad attraversare in volo, ma non solo, la Calabria. L'intento principale è comunque quello di accogliere un bacino di circa 130.000 potenziali avioturisti (65.000 piloti diportisti italiani che si spostano con piccoli aerei biposto, pilota e passeggero) ai quali si aggiungono i piloti di Aviazione Generale che possono spostarsi con aerei le cui dimensioni consentono di trasportare fino a 8 passeggeri, e che presso l'Aviosuperficie di Sibari riescono agevolmente ad effettuare le operazioni di atterraggio e decollo. Un tale traffico avrebbe certamente delle ricadute positive sul sistema accoglienza della fascia ionica che ad oggi dispone di circa 30.000 posti letto utilizzati prevalentemente nel periodo estivo.

L'evento si svolgerà nei giorni di Sabato 24 e Domenica 25 Giugno seguendo il seguente programma:

Sabato 24 Giugno

Ore 14.00 Registrazione partecipanti che arriveranno in volo/auto e pernoveranno nelle strutture convenzionate.

Ore 21.00 Ritrovo presso il "Villaggio Club Nature" per cena a buffet e Festa: Piloti a bordo piscina.

Domenica 25 Giugno

08.30 Registrazione Partecipanti e ricezione equipaggi entro le ore 10.00

10.30 Arrivo in volo Team Infinity - Blu Circe - Flying Legend e altri

12.00 Evento VOLARE SICURI "Il fattore Umano nel Volo AG e VDS" con la partecipazione straordinaria di Roberto Bisa "Il trasvolatore solitario dei record"

13.00 Pausa pranzo in Aviosuperficie

14.00 Premiazione - consegna targhe ai gruppi volo

15.00 Evento VOLARE SICURI "VOLARE SUL MARE COSE DA SAPERE E DA FARE"

16.00 Partenze velivoli

17.00 Ripresa attività Voli ULM e AG.

Spesa presunta €. 15.000

Aero Club Sibari Fly ASD • Scuola di Volo a Motore VDS Certificata AeC/N. 489


Località Contrada Pantano Rotondo SP169 • 87011 Cassano allo Jonio fraz. Sibari - CS

P.IVA 03507970782 C.F. 94031820783 • info@sibarifly.com • http://www.sibarifly.com

Evento Raduno di Mongolfiere "Balloon Fest" da 02 e 03 Settembre

Il primo evento in Calabria dedicato integralmente al volo silenzioso e spettacolare delle Mongolfiere. Parteciperanno all'evento ben 6 mongolfiere che nei due giorni affetteranno voli liberi e vincolati e compatibilmente con le condizioni meteorologiche del momento stazioneranno fino a tarda notte vincolate a terra e illuminate creando uno scenario suggestivo ai piedi del Pollino e in tutta la piana di Sibari visibile fino a 40 chilometri di distanza.

Spesa presunta €. 6.000



Aero Club Sibari Fly ASD • Scuola di Volo a Motore VDS Certificata AeCI N. 489


Località Contrada Pantano Rotondo SP169 • 87011 Cassano allo Jonio fraz. Sibari – CS

P.IVA 03507970782 C.F. 94031820783 • info@sibarifly.com • <http://www.sibarifly.com>

Evento Raduno di Aeromodelлисти "Cieli del Sud" da 30 al 01 Ottobre

Il più importante evento di chiusura dei raduni di aeromodelлисти di Italia e non solo. Evento pensato per gli appassionati di volo, di aeromodellismo e per i bambini che nei due giorni avranno la possibilità di immergersi nel magico mondo del modellismo. Saranno presenti diversi campioni nazionali nelle diverse discipline aereo e elicottero che delizieranno il pubblico con evoluzioni di ogni genere misurandosi in gare di abilità e precisione. Saranno presenti inoltre espositori e vendor specializzati nel settore aeromodellistico i quali allestiranno una mostra statica all'interno dell'aera espositiva. Come ogni anno verrà realizzata una riffa, molto gradita ai partecipanti, nella quale verranno consegnati numerosi premi al pubblico dei più piccoli.

Spesa presunta €. 3.000



Aero Club Sibari Fly ASD • Scuola di Volo a Motore VDS Certificata AeCI N. 489
Località: Contrada Pantano Rotondo SP169 • 87011 Cassano allo Jonio fraz. Sibari – CS
P. IVA 03507970782 C.F. 94031820783 • info@sibarifly.com • <http://www.sibarifly.com>

RIEPILOGO PREVISIONE DI SPESA ANNO 2017

DESCRIZIONE ATTIVITA	SPESA
Partecipazione a "Sportivity - Fatti di Sport" Fiera dello Sport più grande Sud Italia dal 22 al 25 Giugno	3.000
Evento Paracadutismo in "Skydive in Calabria" da 16 al 19 Giugno	5.000
Evento Raduno Aereo "La Festa dei Piloti" da 24 al 25 Giugno	15.000
Evento Raduno di Mongolfiere "Balloon Fest" da 02 e 03 Settembre	6.000
Evento Raduno di Aeromodellisti "Cieli del Sud" da 30 al 01 Ottobre	3.000
Potenziamento dell'impianto di rifornimento mediante acquisto di cisterna con sistema di erogazione del carburante della capienza di 1000 litri	2.000
Adeguamento degli apparati di comunicazione TBT degli aerei della flotta del AeC Sibari Fly al Regolamento (UE) 1079/2012 che stabilisce che "...entro il 31 dicembre 2017 tutti gli aeromobili devono essere equipaggiati con apparati radio capaci di condizionale ad 8,33 KHz."	5.000
Totale previsione di spesa	39.000

Aero Club Sibari Fly ASD • Scuola di Volo a Motore VDS Certificata AeCI N. 489
 Località Contrada Pantano Rotondo SP169 • 87011 Cassano allo Jonio fraz. Sibari - CS
 P.IVA 03507970782 C.F. 94031820783 • info@sibarifly.com • http://www.sibarifly.com

Legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44

Legge di stabilità regionale 2017.

(BURC n. 125 del 27 dicembre 2016)

TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1

(Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e, per le utenze esenti, dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 ed all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, è determinata nelle seguenti misure per metro cubo:

a) per usi civili:

CONSUMI	Euro al metro cubo di gas naturale
Fino a 120 mc annui	0,019
Superiori a 120 mc annui e fino a 480 mc annui	0,02582
Superiori a 480 mc annui e fino a 1.560 mc annui	0,02582
Consumi superiori a 1.560 mc annui	0,03099

b) per usi industriali:

CONSUMI	Euro al metro cubo di gas naturale
Non superiori a 1.200.000 mc annui	0,006249
Superiori a 1.200.000 mc annui	0,005165

2. Le aliquote dell'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale di cui al presente articolo, per le utenze esenti, sono determinate con la stessa decorrenza e nella medesima misura di cui al comma 1.

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 27 della l. r. 34/2010)

1. All'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile. Per impianti di distribuzione di carburante (stradali, autostradali, per natanti, avio, per usi agricoli e per usi industriali) si

intendono quelli di cui all'articolo 25, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, intesi come unitari complessi commerciali o privati costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti che consentono di valorizzare l'erogato, ossia quantificare in euro in tempo reale al momento dell'erogazione il prodotto transitato nell'apparecchio.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Calabria; gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti possono essere compensati con le rate di acconto a conguaglio.”;

c) al comma 5 dopo le parole: “oltre agli interessi” sono inserite le seguenti: “doganali differiti ed all'indennità di mora di cui all'articolo 3 del d.lgs. 504/1995”; d) il comma 6 è abrogato;

e) il comma 7 bis è sostituito dal seguente:

“7 bis. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale. Il credito dell'amministrazione regionale per l'imposta, a seguito di accertamento o di liquidazione, si prescrive in anni cinque dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. L'imposta è rimborsata quando risulti indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della richiesta alla Regione. Le sanzioni dovute restano escluse da una eventuale rateizzazione del debito.”;

f) dopo il comma 7 bis sono aggiunti i seguenti:

“7 ter. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.

7 quater. Le funzioni inerenti l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, sono attribuite agli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero coattivo dell'imposta, è stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

7 quinquies. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

7 sexies. Per la riscossione coattiva, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 504/1995 e al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

7 septies. L'amministrazione regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.

2. Le modifiche di cui alla lettera f) del comma 1 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per i periodi d'imposta precedenti al 2017, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31 dicembre 2016. Gli avvisi di accertamento o di liquidazione e gli atti di contestazione delle violazioni antecedenti il periodo d'imposta 2017 restano di competenza della Regione Calabria.

Art. 3

(Modifiche alla l. r. 47/2011)

1. L'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) è abrogato.

Art. 4

(Modifiche alla l. r. 1/1971)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:
"1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione è rideterminato nella misura del 10 per cento del canone statale di concessione, tranne che per le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico - ricreative la cui aliquota è pari al 15 per cento del canone medesimo".

Art. 5

(Modifiche alla l. r. 17/2005)

1. All'articolo 26 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla l.r. 1/1971, nella misura indicata dall'articolo 9, comma 1 della medesima legge regionale".
 - b) al comma 2 le parole: "competenti, che lo riscuotono per conto della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "regionali competenti".
 - c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Le funzioni relative al controllo, all'accertamento, alla riscossione, anche coattiva, dell'imposta e al contenzioso tributario sono conferite agli Enti competenti al rilascio delle concessioni ai sensi della presente legge e del d. lgs. 112/1998.
2 ter. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a imposta sulle concessioni oggetto della presente legge senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è soggetto al pagamento delle tasse e delle sanzioni dovute nella misura prevista per il concessionario inadempiente, salvo il regresso verso il debitore."
 - d) il comma 3 dell'articolo 26 è sostituito dai seguenti:
"3. I proventi derivanti dal tributo di cui al comma 2, escluse le somme introitate dalla Regione a titolo di sanzioni amministrative ed interessi, sono così ripartiti:
 - a) il 60 per cento è devoluto ai comuni interessati, quale contributo per i maggiori oneri a loro derivanti dall'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;
 - b) il 40 per cento è utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l'attuazione della presente legge.
- 3 bis. I comuni provvedono entro il 28 febbraio di ogni anno a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni avvenute nell'esercizio finanziario precedente.

3 ter. Il responsabile del procedimento che viola, senza giustificato motivo, l'obbligo di trasmissione di cui al comma 3 bis, è soggetto a responsabilità disciplinare per violazione dei doveri di ufficio e, in caso di presunto danno erariale, è deferito alla competente autorità giudiziaria.”

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. L'erogazione di cui al comma 3 è subordinata all'effettuazione da parte degli stessi comuni di tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo.”

Art. 6

(Modifiche alla l. r. 21/2016)

1. All'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) ai commi 3, 4 e 5 la parola: “deliberazione” è sostituita dalle seguenti: “regolamento attuativo”;
 - b) al comma 6 la parola: “legale” è sostituita dalle seguenti: “previsto dalla legge istitutiva del relativo tributo”.
 - c) al comma 8:
 - 1) la parola: “esecutive” è sostituita dalla seguente: “consecutive”;
 - 2) le parole: “la struttura competente invia avviso di” sono sostituite dalle seguenti: “il contribuente incorre in”;
 - 3) le parole: “dall'avvenuta notifica dell'avviso di decadenza stesso” sono soppresse;
 - 4) le parole: “fatto salvo l'esito positivo della preventiva” sono sostituite dalle seguenti: “salvo l'eventuale”.

Art. 7

(Cause di non punibilità - l. r. 16/ 2000)

1. Su istanza presentata entro sei mesi della entrata in vigore della presente norma e previa rinuncia ad eventuali contenziosi intrapresi ed integrale soddisfazione civilistica dell'importo del tributo ancora pendente e dei correlati interessi, non sono rimosse eventuali sanzioni applicate ai gestori operanti quali sostituti di imposta del tributo regionale di cui alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 16 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) ove essi non abbiano adempiuto per avere subito durante il periodo della gestione commissariale e fino alla annualità tributaria successiva all'entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), inadempimento da parte dei conferitori pubblici.

TITOLO II DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 8

(Modifiche alla l. r. 13/ 2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005) le parole: “con l'accantonamento del 2 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite massimo dell'accantonamento dell'1 per cento”.

Art. 9

(Adozione regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale)

1. La Giunta regionale adotta un regolamento per le concessioni di beni del demanio idrico di competenza regionale, che disciplini i relativi procedimenti e preveda un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e parere idraulico, previsti dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché al rilascio dei nulla osta, autorizzazioni e parere idraulico, previsti dal regio decreto 25 luglio 1904, n.523.
2. Le tariffe sono determinate sulla base della tipologia e della destinazione d'uso del bene concesso o autorizzato.

Art. 10

(Adozione tariffario relativo alle autorizzazioni concesse dal Dipartimento ambiente e territorio)

1. La Giunta regionale adotta un piano tariffario relativo alle istruttorie ed al rilascio di autorizzazioni, previste dal Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ai pareri previsti dall'articolo 269 del medesimo decreto legislativo nell'ambito del procedimento per l'autorizzazione unica ambientale (AUA).

Art. 11

(Utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di AIA)

1. Le risorse economiche per le ispezioni straordinarie previste dall'articolo 29 decies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nonché per le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione, sono reperite mediante l'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza regionale.
2. I proventi di cui al comma 1 vengono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 29 quattordices, comma 13, del d.lgs. 152/2006 e destinati all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACAL), quale soggetto addetto, tra l'altro, allo svolgimento dei controlli straordinari in materia di AIA e alle ispezioni sugli impianti ancora privi di autorizzazione.
3. Il Dipartimento regionale competente pone in essere tutti gli adempimenti necessari per destinare le somme riscosse alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 12

(Riscossione dei crediti per la somministrazione di acqua per uso idropotabile)

1. Al fine di favorire la riscossione dei crediti vantati dalla Regione nei confronti dei comuni a titolo di spese anticipate per la gestione delle attività inerenti alla somministrazione di acqua per uso idropotabile, relativamente al periodo 1981-2004, i comuni interessati possono rateizzare il proprio debito complessivo. Il credito complessivo è riferito esclusivamente alla sorte capitale.

Art. 13

(Utilizzo delle economie sui mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti e assistiti da contribuzione regionale)

1. Per tutte le opere pubbliche finanziate con mutui concessi agli Enti locali da Cassa depositi e

prestiti, con onere integrale o parziale a carico della Regione, per le quali non risulta disposta per il periodo 2013-2016 alcuna erogazione da parte di Cassa depositi e prestiti per stato di avanzamento dei lavori, è disposta la revoca del contributo regionale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ente locale beneficiario della contribuzione regionale attesti, con dichiarazione asseverata del responsabile del procedimento, resa e inviata entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ed inviata alle strutture amministrative regionali competenti in materia di lavori pubblici e di bilancio, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il suo completamento definitivo, nonché il cronoprogramma previsto per il completamento dell'opera.
3. Le economie conseguenti alle revoche di cui al comma 1 possono essere destinate, previa valutazione da parte della Regione della convenienza di ciascuna posizione, alla estinzione anticipata dei mutui.

Art. 14

(Riprogrammazione economie di spesa)

1. Per le opere pubbliche assistite da contributo regionale di cui alle leggi regionali n.24 del 31 luglio 1987, n. 13 del 14 aprile 2004, n. 3 del 25 febbraio 2005, n. 13 del 17 agosto 2005, n. 1 del 11 gennaio 2006, n. 7 del 21 agosto 2006, n. 9 del 21 agosto 2006, n. 15 del 13 giugno 2008, n. 19 del 12 giugno 2009, e n. 47 del 23 dicembre 2011, per le quali gli enti locali interessati hanno proceduto a rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti, è disposta la contestuale riduzione del contributo concesso.
2. Le economie di spesa determinate dal competente dipartimento della Giunta regionale a seguito della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con leggi regionali 15/2008, 19/2009 e 47/2011, possono essere riprogrammate, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta regionale, dal medesimo dipartimento per le finalità già individuate dalle citate disposizioni normative, per un limite di impegno complessivo di 500.000,00 euro con allocazione al Programma U.18.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2017.
3. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono in regola con i pagamenti relativi ai crediti del servizio idropotabile e alle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non possono essere beneficiari della riprogrammazione di cui al comma 2.

Art.15

(Fondi speciali per le leggi)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi), per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 sono determinati in 1.400.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese correnti (Programma U.20.03), di cui 600.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, ed in 300.000,00 euro per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale (Programma U.20.03), di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Art. 16*(Nuove autorizzazioni di spesa)*

1. Per il finanziamento delle spese per il supporto tecnico e per le attività di natura amministrativa e procedurale, necessarie per l'adozione dei provvedimenti di acquisizione di cui all'articolo 42 bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2017, la spesa di 75.000,00 euro a valere sulle risorse allocate al Programma U.08.01 "Urbanistica e assetto del territorio" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Per garantire il funzionamento delle Commissioni provinciali per gli espropri di cui all'articolo 41 del d.p.r. 327/2001, le cui competenze, a seguito della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56), sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 150.000,00 euro con allocazione al Programma U.18.01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
3. Al fine di garantire il cofinanziamento del Programma comunitario LIFE-Natura e Biodiversità 2012 – Progetto "Land and seactions for conservation of Caretta Caretta in its most important italian nesting group (Ionian Calabria)", è autorizzata la spesa di 129.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
4. Al fine di garantire l'esercizio delle attività relative alla gestione e manutenzione delle piccole derivazioni di acque pubbliche e delle concessioni di aree demaniali di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e al d.lgs. 152/2006, le cui competenze, a seguito della l.r. 14/2015, sono state riassunte dalla Regione, è autorizzata la spesa di 530.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2017, con allocazione al Programma U.09.01 del bilancio di previsione 2017-2019.
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme un contributo, per l'esercizio finanziario 2017, di 100.000,00 euro con allocazione al Programma U.13.07 del bilancio di previsione 2017-2019.
6. Al fine di garantire una ulteriore copertura dei debiti pregressi maturati a tutto il 31 dicembre 2014, per le prestazioni socio sanitarie erogate dalla Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 3.000.000,00 euro, con allocazione al Programma U.12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
7. Al fine di consentire la sistemazione di aree da adibire a mercati comunali destinati alla commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali locali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2017 la spesa di 500.000,00 euro allocati al Programma U.14.02.
8. Al fine di uno sviluppo della ricerca sulla legislazione regionale, soprattutto in materia di enti locali, e della formulazione di proposte utili al contesto calabrese, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Osservatorio politiche pubbliche per le autonomie dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria un contributo una tantum, per l'esercizio finanziario 2017, di 50.000,00 euro con allocazione al Programma U.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.
9. Al fine di sostenere le spese di organizzazione da parte dei comuni che ospitano il Giro d'Italia, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2017 la spesa complessiva di 90.000,00 euro, con allocazione al Programma U.06.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.
10. Al fine di incentivare il turismo scolastico e sociale nel territorio dei Parchi nazionali della Calabria, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa a carico del bilancio regionale di 300.000,00

euro con allocazione al programma U.07.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all'Adspem Fidas onlus di Reggio Calabria un contributo, per l'esercizio finanziario 2017, pari a 100.000,00 euro, destinato all'acquisto dell'autoemoteca necessaria allo svolgimento delle attività dell'associazione, con allocazione al programma U.13.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2017-2019.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 1 della l. r. 39/2012)

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39 (Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI), è così modificato:
- a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
- “2. La S.T.V. di cui al comma 1:
- a) sostituisce il Nucleo VIA-VAS-IPPC già operante presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente;
 - b) è organizzata in modo da comprendere le professionalità necessarie per il congruo e completo espletamento delle attività di competenza in materia di valutazione ambientale;
 - c) è composta dal dirigente generale del dipartimento di cui alla lettera a), che la presiede, da un dirigente, con competenze in materia di valutazione ambientale, che esercita anche funzioni di vicepresidente, individuato dal dirigente generale tra i dirigenti in servizio presso il suindicato dipartimento, nonché da un numero di componenti, determinato nel regolamento di cui al comma 3, dotati di adeguate competenze professionali, uno dei quali in rappresentanza dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente Calabria;
- 2 bis. I componenti della S.T.V. sono individuati, mediante procedura selettiva, tra il personale di ruolo della Regione Calabria, o degli enti strumentali e dipendenti della Regione, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale. Il dirigente generale del dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente dispone l'utilizzazione a tempo pieno presso la S.T.V., con determinazione della durata, delle unità di personale degli enti strumentali e dipendenti della Regione individuate ai sensi del primo periodo, le quali mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
- 2 ter. Nel caso di esito negativo, in tutto o in parte, della procedura di selezione dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2 bis, i relativi incarichi possono essere conferiti a soggetti, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, individuati, mediante procedura selettiva, tra:
- a) dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza;
 - b) esperti, esterni alla pubblica amministrazione, con contratto di prestazione d'opera intellettuale.
- 2 quater. La S.T.V. è assimilata, ai fini del trattamento normativo, alle strutture ausiliarie previste dall'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.
- 2 quinquies. Agli oneri per il trattamento economico accessorio dei componenti della S.T.V. di cui al comma 2 bis si fa fronte con le risorse finanziarie specificate al comma 7. Col regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio sulla base di criteri incentivanti, commisurati al

numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2 quater.

2 sexies. Ai componenti della S.T.V. di cui al comma 2 ter è corrisposto un compenso determinato sulla base di criteri incentivanti, fissati nel regolamento di cui al comma 3 e commisurati al numero di procedimenti definiti in un determinato arco temporale, e comunque entro il limite dell'importo dell'indennità prevista per i componenti delle strutture ausiliarie di cui al comma 2 quater e maggiorato del cinquanta per cento, a valere sulle risorse finanziarie specificate al comma 7.

2 septies. Per specifiche esigenze, in particolare al fine di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti, col regolamento di cui al comma 3 possono essere istituite S.T.V. straordinarie, nel numero massimo di due, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2, 2 bis e 2 ter.”

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Con regolamento della Giunta regionale sono disciplinati:

- a) il numero dei componenti, non superiore a 23, le professionalità da inserire nelle S.T.V. e le procedure di individuazione del relativo personale;
- b) le specifiche attribuzioni delle S.T.V., l'organizzazione, il funzionamento e le modalità operative delle attività di competenza delle stesse, ivi compresa la loro strutturazione per compiti specifici, nonché le interrelazioni e i rapporti con le altre strutture dipartimentali;
- c) le modalità di determinazione del trattamento economico accessorio e del compenso ai sensi dei commi 2 quinquies e 2 sexies;
- d) le tariffe per gli oneri istruttori ai sensi del comma 6;
- e) le modifiche alla disciplina del Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui al regolamento regionale n. 3 del 4 agosto 2008.”;

c) il comma 4 è abrogato;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Col regolamento di cui al comma 3 sono definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura degli oneri istruttori sostenuti dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo previste dalla normativa vigente in materia di valutazioni ambientali, nonché le relative modalità di versamento. Fino all'emanazione del medesimo regolamento, resta salva la disciplina vigente in materia di oneri istruttori.”

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 in complessivi 750.000,00 euro, si provvede annualmente per l'importo di 450.000,00 euro con le somme accertate e riscosse al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, a titolo di oneri istruttori di cui al comma 6, ed iscritte al Programma U.09.02 dello stato di previsione della spesa (capitoli U3201016101, U3201016102 e U3201016103) e per l'importo di 300.000,00 euro con le ulteriori risorse regionali disponibili al medesimo Programma U.09.02 (capitolo U3201015603) dello stato di previsione della spesa del bilancio finanziario 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico ed al bilancio finanziario gestionale, di cui all'articolo 39 del d.lgs.118/2011.

Art. 18

(Modifiche alla l.r. 10/2012)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 2012 n. 10 (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento) sono sostituiti dai seguenti:

- “1. La Regione Calabria concede annualmente specifici contributi ai comuni capofila dei Distretti sociali nell'ambito dei Piani di zona, per l'attuazione di progetti innovativi volti alla rilevazione dei casi di sospetto DSA. Per il monitoraggio degli interventi, la realizzazione dell'autonomia, il potenziamento delle abilità, la riabilitazione delle persone con diagnosi accertata di DSA, anche attraverso la condivisione di esperienze formative residenziali e di gruppo.
 2. Per la concessione dei contributi economici di cui al comma 1 si tiene conto delle fasce sociali svantaggiate.”
2. Per l'esercizio finanziario 2017, lo stanziamento a carico del bilancio regionale destinato agli interventi di cui alla l.r. 10/2012, è determinato in 50.000,00 euro con allocazione al programma U.04.06 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017-2019.

Art. 19

(Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del d.lgs. 118/2011, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è rideterminato per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 rispettivamente in 268.089.713,94 euro, 260.427.292,86 euro e 260.417.293,87 euro così come indicato nella tabella C allegata alla presente legge.

Art. 20

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del d.lgs. 118/2011, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio 2017-2019.
2. Le tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ALLEGATI ALLA LEGGE DI STABILITA' 2017-2019

Tabella A

Tabella B

Tabella C

fonte: <http://burc.regione.calabria.it>

Tabella A

Fondo speciale di parte corrente (U.20.03)

Ordine	Intervento	2017	2018	2019
1	Interventi da definire	600.000,00	400.000,00	400.000,00
	Totale EURO	600.000,00	400.000,00	400.000,00

Totale triennio 2017-2019	1.400.000,00
---------------------------	--------------

fonte: <http://burc.regione.calabria.it>

Tabella B

Fondo speciale di parte in conto capitale (U.20.03)

Ordine	Intervento	2017	2018	2019
1	Interventi da de finire	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Totale EURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Totale triennio 2017-2019	300.000,00
---------------------------	------------

fonte: <http://burc.regione.calabria.it>

Tabella C

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo	missione
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019		
3	6	1975	26	Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica	1.000.000,00	-	-	2231202	U.16.01
3	6	1975	28	Interventi regionali in favore degli Enti per la protezione e l'assistenza dei sordomuti	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4251104	U.12.08
6	12	1979	13	Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6129101	U.14.04
2	6	1980	25	Contributi alle Associazioni regionali degli artigiani	60.000,00	50.000,00	50.000,00	6122102	U.14.01
5	4	1983	13	Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum	30.000,00	-	-	1002106	U.01.07
18	6	1984	14	Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro	190.000,00	190.000,00	190.000,00	4341101	U.12.02
12	11	1984	31	Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero - art.24 - interventi per lo sviluppo dello sport e del tempo libero	450.000,00	250.000,00	250.000,00	5202011	U.06.01
28	3	1985	13	Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria artt. 65 e 67 - Promozione turistica - art.65, comma 3, lett. h) - Turismo scolastico montano	1.300.000,00 300.000,00	1.300.000,00 400.000,00	1.300.000,00 400.000,00	6133104 6133112	U.07.01 U.07.01
8	5	1985	27	Norme per l'attuazione del diritto allo studio (con successive modifiche e integrazioni)	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	3313101	U.04.07
1	2	1988	32	Sostegno all'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria	130.000,00	-	-	3313116	U.04.04
22	12	1989	14	Contributi alle organizzazioni professionali agricole	150.000,00	100.000,00	100.000,00	5114105	U.16.01
4	1	1990	1	Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari	70.063,38	70.063,38	70.063,38	4343104	U.12.02
17	4	1990	24	Norme sull'ordinamento della Polizia Municipale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2312101	U.03.01
5	5	1990	48	Istituzione del parco regionale delle Serre	200.000,00	100.000,00	100.000,00	2132101	U.09.05
5	5	1990	52	Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia	125.000,00	125.000,00	125.000,00	2132102	U.09.05

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo	missione
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019		
5	5	1990	54	Associazione regionale allevatori della Calabria	500.000,00	500.000,00	500.000,00	5123104	U.16.01
24	7	1991	11	Disciplina delle manifestazioni fieristiche e delle attività di promozione commerciale	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6132102	U.14.02
26	8	1992	17	Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3314101	U.06.01
19	10	1992	20	Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2).	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	2233211	U.09.05
7	3	1995	6	Incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6133103	U.07.01
19	4	1995	19	Partecipazione della Regione all'Istituto della Biblioteca Calabrese	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5201012	U.05.02
3	5	1995	37	Provvidenze in favore dell'AN.F.F.A.S E Associazione Naz. Privi della vista	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4251105	U.12.08
19	12	1995	40	Provvidenze in favore dell'ADMO-Associazione Donatori di Midollo Osseo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4231121	U.13.07
8	6	1996	13	Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1002108	U.01.02
29	11	1996	35	Costituzione dell'Autorità di bacino Regionale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2112104	U.09.01
10	2	1997	4	Legge organica di protezione civile della Regione Calabria	650.000,00	650.000,00	650.000,00	2141103	U.11.01
22	9	1998	10	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 (legge finanziaria) art.3, commi 4 e 5 - Pulizia delle spiagge	825.000,00	525.000,00	525.000,00	2131202	U.09.02
22	12	1998	14	Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole : - artt. 2, 3 e 5 - limite di impegno passività onerose	400.000,00	-	-	5132101	U.16.01
29	3	1999	8	Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie	250.000,00	250.000,00	250.000,00	4341105	U.13.07
12	4	1999	9	Collaborazione tra Regione Calabria e la Lega contro i Tumori della Calabria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	4231108	U.13.07
7	8	1999	23	Norme per il trasporto pubblico locale (e successive modifiche ed integrazioni) Art. 3 - Razionalizzazione del sistema regionale dei trasporti	16.654.297,17 60.000,00	16.401.307,91 60.000,00	16.401.307,92 60.000,00	2222107 23010239	U.10.02 U.10.02
28	8	2000	14	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2000 (legge finanziaria)					

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo	missione
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019		
				Art.12, commi 3 e 4 - Contributi ai comuni per la gestione dei castelli storici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	3131208	U.05.01
30	1	2001	4	Misure di politiche attive dell'impiego in Calabria	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	43020209	U.15.03
19	2	2001	5	Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego art. 19 e segg. - Azienda Calabria lavoro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	43020303	U.15.01
10	12	2001	34	Norme per l'attuazione dello studio universitario in Calabria	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	3313109	U.04.07
16	4	2002	19	Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-legge urbanistica della Calabria	250.000,00	-	-	32020303	U.08.01
8	7	2002	24	Interventi a favore del settore agricolo ed agroalimentare art 12 "Spese di funzionamento Arcea"	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	22040314	U.16.01
14	10	2002	41	Norme per la salvaguardia della produzione del bergamotto	100.000,00	90.000,00	85.000,00	22040306	U.16.01
13	11	2002	44	Iniziative regionali per la rappresentanza e la tutela dei ciechi calabresi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62010705	U.12.08
30	10	2003	15	Norme per la tutela delle minoranze linguistiche	100.000,00	-	-	52010259	U.05.02
5	12	2003	23	Realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali art.34 - Fondo regionale per le politiche sociali art.36 - Gruppi - appartamento	15.000.000,00 4.400.000,00	15.000.000,00 4.000.000,00	15.000.000,00 4.000.000,00	4331103 62010203	U.12.07 U.12.01
9	2	2004	3	Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	52010244	U.05.02
13	10	2004	23	Norme per la salvaguardia del cedro in Calabria e per l'istituzione del Consorzio	100.000,00	90.000,00	85.000,00	22040310	U.16.01
2	3	2005	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005 art.1, commi 4 e 5 - Ex Fondo sollievo	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	32040511	U.09.05
11	1	2006	1	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2006 art.3 - Film Commission	500.000,00	500.000,00	500.000,00	52010253	U.05.02
21	8	2006	7	Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 art.5, commi 3, 4 e 5 - Contributo poliennale per piano rinnovo autobus Ferrovie della Calabria	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	23010236	U.10.02

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo	missione
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019		
				art.12, comma 3 - Consiglieri di parità	60.000,00	20.000,00	20.000,00	43030202	U.15.03
20	11	2006	11	Provvidenze in favore dell'AVIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	61010410	U.13.07
11	5	2007	9	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007					
				art.32 - Contributo alla Fondazione "Mediterranea Terina Onlus"	1.300.000,00	-		22040315	U.16.01
				art.33, comma 1 - Contributo venticinquennale al Comune di Vibo V. per alluvione 2006	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	32030146	U.11.02
				art.33, comma 2 - Contributo decennale al Comune di Caulonia per Auditorium "A. Frammartino"	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32030147	U.05.02
				art.33, comma 3 - Contributo decennale al Comune di Chiaravalle per ricostruzione Palazzo Municipale	57.106,34	57.106,34	57.106,34	32030148	U.18.01
				art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di Plataci per risanamento ambientale territorio	131.041,64	131.041,64	131.041,64	32030149	U.09.01
				art.33, comma 4 - Contributo ventennale al Comune di T.Ruggero per risanamento ambientale territorio	49.150,36	49.150,36	49.150,36	32030150	U.09.01
				art.33, commi 7 e 8 - Programma di manutenzione straordinaria del sistema di viabilità rurale	300.000,00	-	-	22040735	U.11.02
				art.34, commi 1 e 2 - Contributo Sezioni provinciali AISM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62010716	U.12.08
				art. 35, comma 14 - Contributo all'associazione regionale allevatori	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	22040211	U.16.01
15	7	2007	15	Investimenti SORICAL - Anticipazione finanziaria	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	32050131	U.09.04
21	8	2007	20	Sostegno Centri anti violenza e case di accoglienza per donne in difficoltà	400.000,00	400.000,00	400.000,00	62010520	U.12.04
5	10	2007	22	Collegato alla manovra di assestamento per l'anno 2007					
				art.1, comma 1 - Convenzione con la Svezia	35.000,00	25.000,00	25.000,00	12040703	U.01.03
				art.1, comma 11 - Ristrutturazione ed ammodernamento Terme Sibarite	88.481,10	88.481,10	88.481,10	22020111	U.07.01
13	5	2008	15	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008					
				Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni	6.175.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00	43020107	U.15.03
				Art. 3, comma 2 - Contributo costante poliennale Comune di Fiumefreddo Bruzio	39.051,04	39.051,04	39.051,04	32030157	U.10.03
				Art. 3, comma 5 - Cofinanziamento degli investimenti nel settore della sanità	50.000,00	-		61060120	U.13.05
				Art. 3, comma 26 - ADER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12010134	U.01.10
				Art.3, comma 10 - Banco alimentare onlus della Calabria	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62010522	U.12.08
				Art. 35 - Liquidazione del Consorzio di Bonifica Sibarì-Valle Crati	1.553.671,39	1.553.671,39	1.553.671,39	22040913	U.16.01
14	8	2008	28	Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	43020108	U.15.03
16	10	2008	31	Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità e in materia di usura	200.000,00	200.000,00	200.000,00	72010207	U.12.04
12	6	2009	18	Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale comunità locali	100.000,00	100.000,00	100.000,00	64010105	U.12.04

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo	missione
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019		
12	6	2009	19	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009 Art. 4 - Fondo unico per la cultura	400.000,00	500.000,00	500.000,00	52010261	U.05.02
19	10	2009	31	Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	32040517	U.09.01
26	2	2010	8	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010 Art. 1, comma 1 - Stipendi del personale delle Comunità montane Art. 4, comma 7 - Campi scuola	7.000.000,00 50.000,00	7.000.000,00 50.000,00	7.000.000,00 50.000,00	32040409 62010112	U.09.07 U.12.07
26	2	2010	11	Fondo di solidarietà incidenti sul lavoro	100.000,00	50.000,00	50.000,00	62010210	U.12.05
10	2	2011	1	Istituzione dell'enoteca regionale "Casa dei vini di Calabria"	50.000,00	-	-	22040842	U.16.01
23	12	2011	47	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012 Art. 49 - Fondo regionale per le prestazioni socio-sanitarie Art. 52, comma 7 - Contributo all'Istituto di Servizio e Assistenza sociale (ISAS) di Cosenza Art. 52, comma 8 - Controllo produttività animale e tenuta libri genealogici	20.000.000,00 50.000,00 500.000,00	20.000.000,00 50.000,00 500.000,00	20.000.000,00 50.000,00 500.000,00	62010213 3313106 22040212	U.12.07 U.04.04 U.16.01
28	6	2012	27	Assessment bilancio di previsione per l'anno 2012 Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in maniera ambientale Art. 6, comma 5 - funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria	1.800.000,00 8.000.000,00	500.000,00 8.000.000,00	500.000,00 8.000.000,00	32010156 61020112	U.09.02 U.13.07
26	7	2012	30	Misure a favore dei Consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura	100.000,00	-	-	22040603	U.16.01
26	7	2012	31	Istituzione della festa di San Francesco di Paola	100.000,00	-	-	52010268	U.05.02
26	7	2012	33	Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	200.000,00	200.000,00	200.000,00	62010723	U.12.08
6	11	2012	54	Legge organica in materia di relazioni tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	62010616	U.12.08
20	12	2012	66	Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ARSAC)	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	22040320	U.16.01
27	12	2012	69	Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013 Art. 42, comma 4 - Centro regionale Epilessie	200.000,00	-	-	61010414	U.13.07
16	5	2013	24	Ente per i parchi marini regionali (art. 9)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32010149	U.09.05

Legge Regionale				Oggetto del provvedimento	ANNO	ANNO	ANNO	capitolo	missione
giorno	mese	anno	numero		2017	2018	2019		
24	2	2014	7	Funzionamento istituto zooprofilattico Mezzogiorno	154.937,07			4123104	U.13.07
27	4	2015	12	Legge di stabilità regionale Art.5 - fondo per la valorizzazione ambientale delle spiagge della regione Calabria	100.000,00	-	-	32010162	U.09.05
8	9	2015	16	Trasferimento ad Azienda Calabria Lavoro per la corresponsione del trattamento economico al personale dipendente dell'ex ARDIS di Catanzaro	421.709,62	421.709,62	421.709,62	43020309	U.15.01
28	9	2015	18	Unità progetto rifiuti	1.017.485,00			12010140	U.09.03
27	11	2015	23	Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2015 Art. 1 - comma 1 - Copertura dei contratti di servizio stipulati con Trenitalia	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	23010519	U.10.01
30	12	2015	31	Legge di stabilità regionale 2016 Art. 3, comma 12 - Gestione delle dighe regionali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	32040325	U.09.01
30	12	2015	35	Norme per i servizi di trasporto pubblico locale Art.11- Osservatorio della mobilità Art. 13, comma 1- Agenzia regionale reti di mobilità Art. 13, comma 20- ARTCAL	244.895,78 306.119,72 734.687,33	246.190,73 307.738,42 984.762,93	246.190,73 307.738,42 984.762,93	91002002 91002003 91002004	U.10.02 U.10.02 U.10.02
Totale anno					268.089.713,94	260.427.292,86	260.417.293,87		

L.R. CALABRIA 13 maggio 1996, n. 7.**Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale.****Art. 21-bis**

Ulteriori disposizioni in materia di adeguamento dell'ordinamento regionale al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e controllo e attività di gestione

(32).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

2. Le disposizioni del Capo II, relative al riparto dei compiti di indirizzo, di gestione e di controllo possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

(32) Articolo aggiunto dall'*art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43*, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 36, comma 1, della medesima legge*). Per le disposizioni transitorie e finali, vedi quanto previsto dall'*art. 34, comma 1, della suddetta L.R. n. 43/2016*.

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 17
Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi.
(BUR n. 107 del 4 settembre 1992)

Art. 1

1. La Regione interviene a sostegno e dallo sviluppo degli aeroclubs calabresi che, affiliati all'Aero Clubs d'Italia e riconosciuti dal C.O.N.I., esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica e di protezione civile nel campo del volo a motore, volo a vela, volo con ultraleggeri, paracadutismo ed aeromodellismo.

Art. 2

1. La Giunta regionale concede annualmente agli aeroclubs che hanno sede in Calabria un contributo diretto al potenziamento dell'organizzazione degli stessi ed in particolare destinato a:

- 1) promuovere la formazione aeronautica dei giovani, favorire la diffusione della cultura aeronautica ed incoraggiare lo studio dei problemi ad essa relativi;
- 2) sviluppare il turismo e lo sport aeronautico, anche agonistico, erogando contributi diretti a coprire gli oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche, sportive, turistiche e di propaganda;
- 3) svolgere attività didattica nei vari settori aeronautici ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento in materia aeronautica e di protezione civile;
- 4) modernizzare e potenziare le attrezzature didattiche, la flotta aerea, le attrezzature di manutenzione, gli impianti di rifornimento, le sedi di istruzione, con particolare riguardo ai mezzi aerei ed alle attrezzature idonee alla protezione civile ed alla creazione di aviosuperfici.

Art. 3

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, assegna agli aeroclubs locali il contributo di cui all'art. 2, su presentazione da parte di questi di un programma annuale di attività e previsione di spesa, entro i termini previsti dalle leggi regionali.

Art. 4

1. Gli aeroclubs beneficiari, entro il 31 marzo di ogni anno, sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, assessorati allo Sport, Turismo, Formazione professionale, Protezione Civile, secondo le rispettive competenze, rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguenti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui all'art. 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

Art. 5

1. Alle spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge che ammontano a L. 100.000.000, si fa fronte con il cap. 7001201 dei fondi globali: Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3). Interventi in settori diversi che presenta la necessaria disponibilità. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi di bilancio dei rispettivi oneri finanziari.

L.R. VALLE D'AOSTA 31 luglio 2012, n. 24 .**Interventi regionali a sostegno del volo amatoriale.****Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. In considerazione dell'importanza turistica e sportiva delle attività svolte nel territorio regionale da parte degli aeroclub e delle principali associazioni o federazioni per il volo amatoriale e allo scopo di favorire lo sviluppo della cultura e della formazione aeronautica, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina, con la presente legge, gli interventi regionali a sostegno delle predette attività.

Art. 2 *Tipologie degli interventi.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:

a) concede un contributo annuo a titolo di concorso nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionali degli aeroclub o delle relative associazioni o federazioni;

b) assegna eventuali spazi disponibili all'interno degli immobili aeroportuali di sua proprietà presso l'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe, tramite atto di concessione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 3 *Criteri.*

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 2 gli aeroclub, le relative associazioni o federazioni che:

a) abbiano sede operativa in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) svolgano nel territorio regionale, da almeno cinque anni, attività con velivoli ad ala fissa, alianti o ultraleggeri;

c) siano affiliati all'Aero Club d'Italia e riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), ovvero abbiano equivalenti affiliazioni e riconoscimenti da parte di organismi analoghi dello Stato membro di origine nell'ambito dell'Unione europea;

d) svolgano attività aviatorie anche a favore di non iscritti;

e) svolgano attività di formazione o addestramento;

f) non abbiano fine di lucro;

g) abbiano almeno cinquanta iscritti e tra di essi almeno un istruttore regolarmente abilitato;

h) abbiano, in proprietà o in esercizio, la disponibilità di almeno due aeromobili.

2. In caso di associazioni o federazioni, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'associazione o federazione oppure da ciascuno degli aeroclub che la compongono.

3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è assegnato annualmente all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:

- a) numero di iscritti;
- b) numero di dipendenti;
- c) numero di aeromobili in proprietà o in esercizio;
- d) investimenti effettuati nei cinque anni precedenti.

4. Gli spazi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono assegnati, per periodi quinquennali, all'aeroclub, all'associazione o alla federazione che risulti maggiormente rappresentativo in relazione ai seguenti requisiti:

- a) numero di iscritti;
- b) numero di aeromobili in proprietà o in esercizio, che devono necessariamente operare in aeroporto.

Art. 4 *Limiti.*

1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso fino ad un massimo di 110.000 euro e comunque non oltre il 70 per cento dell'ammontare dei costi sostenuti nell'anno di riferimento.

Art. 5 *Procedure per l'ottenimento e l'erogazione dei contributi.*

1. A pena di irricevibilità, le domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono presentate alla struttura regionale competente per la promozione del volo amatoriale, di seguito denominata struttura competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno e sono redatte sulla base della modulistica predisposta dalla medesima struttura regionale.

2. La struttura competente effettua l'istruttoria e, entro il 31 marzo di ogni anno, individua con provvedimento del dirigente responsabile il soggetto beneficiario del contributo relativo all'anno in corso.

3. Il 70 per cento del contributo è erogato entro il 31 maggio di ogni anno. Il saldo è erogato alla presentazione del bilancio consuntivo e di una relazione illustrante l'attività turistico-sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo. Qualora tale documentazione non sia trasmessa alla struttura competente entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, il soggetto beneficiario decade dal diritto al contributo ed è inoltre tenuto alla restituzione dell'acconto percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.

Art. 6 *Procedure per l'allocazione degli spazi all'interno degli immobili aeroportuali.*

1. Nei dodici mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, la struttura competente cura la pubblicazione, sul sito istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione, di un avviso concernente gli spazi disponibili, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni di utilizzo dei suddetti spazi.
2. Sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura competente, la Giunta regionale, nei sei mesi antecedenti la data di scadenza del periodo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, assegna gli spazi disponibili.
3. La struttura regionale competente in materia di contratti immobiliari cura la predisposizione e la sottoscrizione degli atti di concessione.

Art. 7 *Obblighi del soggetto beneficiari.*

1. Il soggetto beneficiario degli interventi di cui alla presente legge è tenuto a:
 - a) pubblicare e tenere aggiornato un sito internet in cui siano riportate le attività dell'aeroclub o, in caso di associazione o federazione, degli aeroclub associati o federati, e le relative tariffe per gli iscritti e i non iscritti;
 - b) mettere a disposizione, qualora necessario e salvo compensazione delle spese effettivamente sostenute, un proprio velivolo per le attività istituzionali dell'Amministrazione regionale, con particolare riferimento alle attività di protezione civile, di prefettura, di controllo fauna, di aerofotogrammetria e di monitoraggio e di prevenzione incendi;
 - c) collaborare con la struttura competente al fine di consentire gli eventuali controlli rispetto all'applicazione della presente legge.
2. Il soggetto cui sono assegnati gli spazi all'interno degli immobili aeroportuali è tenuto, in aggiunta agli obblighi individuati al comma 1 e a quelli derivanti dal contratto di concessione:
 - a) a rispettare le procedure per l'utilizzo dell'aeroporto e le disposizioni emanate dal gestore aeroportuale;
 - b) ad effettuare, a proprie spese, la manutenzione ordinaria dei locali;
 - c) ad individuare un proprio referente per i rapporti con la Regione e con il gestore aeroportuale;
 - d) a dotarsi di una polizza assicurativa a tutela dei danni nei confronti della Regione, del gestore aeroportuale e di terzi operanti in aeroporto;
 - e) a mantenere, per tutta la durata della concessione, i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1;
 - f) a mettere gratuitamente a disposizione del gestore aeroportuale i locali concessi in uso nel caso in cui siano necessari interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o adeguamento degli stessi.

Art. 8 *Revoca del contributo e decadenza della concessione.*

1. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, comporta la revoca del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'annualità in corso e la decadenza della concessione per gli spazi all'interno degli immobili aeroportuali.
2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, comporta, per il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), una riduzione del 10 per cento del contributo per l'anno in corso, da applicarsi al momento della liquidazione del saldo. Ulteriori violazioni commesse nel medesimo anno comportano la revoca del contributo per la medesima annualità.
3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo già erogato, maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per tale periodo.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, comporta, per il soggetto beneficiario degli spazi all'interno degli immobili aeroportuali, un richiamo scritto. Ulteriori o prolungate violazioni commesse nel medesimo quinquennio comportano la decadenza della concessione.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'associazione o federazione tra aeroclub, le misure previste dal presente articolo si applicano nei confronti dell'intera associazione o federazione anche qualora il venir meno dei requisiti o le inadempienze riscontrate siano attribuibili ad un singolo aeroclub.

Art. 9 *Disposizioni transitorie e finali.*

1. Per l'anno 2012:
 - a) le domande di cui all'articolo 5, comma 1, sono presentate alla struttura competente entro il 31 agosto;
 - b) la struttura competente individua il soggetto beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, entro il 31 ottobre;
 - c) il 70 per cento del contributo è erogato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, entro il 30 novembre.
2. I contratti di comodato relativi ad aviorimesse e ad altri immobili aeroportuali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019 ⁽²⁾.
3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a determinare ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, necessario all'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

(2) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, L.R. 4 agosto 2017, n. 13, a decorrere dal 9 agosto 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 32, comma 1, L.R. 13 dicembre 2013, n. 18 e dall'art. 32, comma 1, L.R. 11 dicembre 2015, n. 19.

Art. 10 *Abrogazioni.*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la *legge regionale 3 aprile 1991, n. 14*;
- b) l'*articolo 43 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21*;
- c) gli *articoli 40 e 41 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34*.

Art. 11 *Disposizioni finanziarie.*

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), è determinato in annui euro 110.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, nell'UPB 1.7.4.10 (Interventi correnti nel settore dello sport) e al suo finanziamento si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti, nello stesso bilancio, nell'UPB 1.7.4.10 per annui euro 110.000.

3. I proventi derivanti dagli articoli 2, comma 1, lettera b), 5, comma 3, e 8, comma 3, sono introitati nella parte I dello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

L.R. ABRUZZO 14 marzo 1997, n. 21.**Norme per il potenziamento degli Aeroclub.****Art. 1**

1. La Regione Abruzzo, nella previsione della sicura espansione del trasporto aereo per spostamenti legati all'imprenditorialità crescente, interviene al sostegno e allo sviluppo degli Aeroclub abruzzesi riconosciuti dalla Federazione aeronautica internazionale che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di propria competenza, attività turistico-sportiva, didattica di volo a motore o a vela, di aeromodellismo o paracadutismo.

Art. 2

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, la Giunta regionale interviene, per il 1997, concedendo agli Aeroclub un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi, in relazione, anche, all'evidente servizio di controllo sul territorio che gli Aeroclub ordinariamente, spontaneamente e con spirito civico effettuano.

2. L'intervento di cui al presente comma è destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo svolgimento dell'attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

c) alla realizzazione di manifestazioni aeronautiche, turistico-sportive e di propaganda del trasporto aereo;

d) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

Art. 3

1. La Giunta regionale potrà, con apposita e circostanziata convenzione, chiedere agli Aeroclub, in particolari situazioni di emergenza o di calamità naturale, di mettere a disposizione flotta, organico, soci e strutture, per la partecipazione e collaborazione alle operazioni di soccorso, di avvistamento e controllo del territorio, nei particolari periodi di pericolo di incendi boschivi, alluvioni, valanghe e ritrovamenti, con spirito di volontariato e non certamente di lavoro aereo.

Art. 4

1. La Giunta regionale assegna agli Aeroclub di cui all'art. 1, che abbiano presentato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

apposita domanda corredata del programma di attività e di previsioni di spesa, un contributo determinato sulla base dei criteri di cui al successivo comma.

2. L'importo complessivo del contributo verrà suddiviso tra gli Aeroclub aventi diritto con i seguenti criteri:

a) il 20% diviso in parti uguali tra gli Aeroclub;

b) il 25% diviso tra gli Aeroclub in proporzione alle ore di volo così come certificato dal Ministero dei trasporti;

c) il 25% diviso tra gli Aeroclub in proporzione al numero dei brevetti rilasciati;

d) il 20% diviso tra gli Aeroclub in ragione del numero degli aeromobili di rispettiva proprietà provvisti di certificato di navigabilità in corso di validità e certificato di immatricolazione;

e) il 10% destinato agli Aeroclub che esercitano in proprio la gestione di aeroporti e strutture aeroportuali.

3. Gli elementi assunti a base di calcolo indicati alle lettere b), c), d), e) del precedente comma sono riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione del contributo.

Art. 5

1. Gli Aeroclub beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, il rendiconto della destinazione e utilizzazione del contributo regionale ottenuto.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede alla revoca del contributo ed al recupero totale o parziale delle somme erogate.

Art. 6

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in lire 50.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al Cap. 323000, quota parte della partita n. 25 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 21, Tit. 2, Ctg. 3, Sez. 9) il Cap. 212351 denominato «Norme per il potenziamento degli Aeroclub» con lo stanziamento di sola competenza di lire 50.000.000.

Art. 7

1. La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. CAMPANIA 18 novembre 1996, n. 24 ⁽¹⁾.**Norme per il sostegno e lo sviluppo degli «Aero-Club» della Regione Campania ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 2 dicembre 1996, n. 78.

(2) Vedi anche quanto previsto con [Delib.G.R. 22 dicembre 2003, n. 3828](#).

Art. 1

1. La Regione Campania interviene a sostegno dello sviluppo degli aero-club campani, dotati di proprie scuole di volo ed officine aeronautiche riconosciute dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile -ENAC - , che esercitano senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività didattica e formativa per il conseguimento di titoli aeronautici riconosciuti dal Ministero dei Trasporti e dell'Aeronautica e turistica di volo a motore, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo presenti all'interno delle Associazioni Nazionali Paracadutisti d'Italia - A.N.P.I. - che operano sul territorio regionale ⁽³⁾.

(3) Articolo così sostituito dall'[art. 1, L.R. 24 luglio 2006, n. 16](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 1. La Regione interviene a sostegno per lo sviluppo degli Aero-club campani che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica e formativa, di volo a motore od a vela e di aeromodellistica, nonché delle scuole di paracadutismo sportivo presenti all'interno delle Associazioni nazionali paracadutisti d'Italia (A.N.P.d'I.) che operano sul territorio regionale.».

Art. 2

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli Aero-club e alle A.N.P.d'I. provinciali un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi.

2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo e dell'attività paracadutistica anche in funzione agonistica;

c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;

e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

3. Almeno il 50% del contributo deve essere utilizzato per le attività specificate alle lettere «c» ed «e».

Art. 3

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di Sport e turismo, assegna agli Aero-club e alle A.N.P.d'I. provinciali esistenti nella Regione Campania e che abbiano presentato domanda entro il 30 ottobre di ciascun anno, corredata dal programma di attività e dalla previsione di spesa, il contributo previsto per gli interventi di cui al precedente articolo 2.

2. Il riparto relativo alle assegnazioni dei contributi di cui al precedente comma 1 sarà ricavato in rapporto alla popolazione residente e su scala provinciale e alla consistenza del bacino di utenza servito dagli aero-club e dalle A.N.P.d'I.

Art. 4

1. Gli Aero-club e le A.N.P.d'I. beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta Regionale, Assessorato competente in materia di Sport e Turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguiti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

L.R. LIGURIA 7 aprile 1995, n. 26 ⁽¹⁾.**Interventi per il potenziamento a fini turistici e sportivi degli aeroporti di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana.**

(1) Pubblicata nel B.U. 26 aprile 1995, n. 9.

Art. 1
Finalità.

1. Per agevolare l'adeguamento ed il potenziamento degli aeroporti turistici di Villanova d'Albenga e di Luni-Sarzana, al fine di consentire un maggiore afflusso turistico e di migliorare l'attività nel settore aerosportivo, **la Regione concede contributi alle relative società di gestione ed ai relativi aeroclub.**

Art. 2
Contributi.

1. La Giunta regionale concede il contributo di cui all'articolo 1, sulla base di un programma triennale di investimenti, nei limiti della disponibilità di bilancio, per i seguenti interventi:

a) miglioramento funzionale dei fabbricati e delle strutture per l'utenza turistica e sportiva;

b) acquisto di apparecchiature e mezzi destinati a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti e degli aeromobili.

2. Al tal fine la Giunta regionale stabilisce entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, i criteri di ammissibilità e di priorità degli interventi e le modalità di liquidazione del contributo.

Art. 3
Domande di contributo.

1. Le società di gestione e gli aeroclub degli aeroporti di cui all'articolo 1 presentano alla Regione Liguria domanda di contributo entro il mese di giugno di ciascun anno allegando il programma triennale di investimenti e i progetti delle opere per le quali si chiede il contributo.

Art. 4*Concessione dei contributi.*

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, concede i contributi entro novanta giorni dalla presentazione delle domande.

Art. 5*Revoca dei contributi.*

1. Decorso un anno dalla concessione del contributo, senza che si sia avuto l'inizio delle attività previste dall'intervento ammesso, il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già erogate.

Art. 6*Norma transitoria.*

1. In fase di prima applicazione i soggetti beneficiari presentano domanda di contributo entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria allegando la documentazione delle spese sostenute nel corso dell'anno 1995 per opere rientranti negli interventi di cui all'articolo 2.

2. I contributi di cui all'articolo 2 sono determinati per l'anno 1995 in lire 200.000.000 a favore degli interventi effettuati nell'aeroporto di Villanova d'Albenga ed in lire 100.000.000 a favore degli interventi eseguiti nell'aeroporto di Luni-Sarzana.

Art. 7*Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995:

- prelevamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo»;

- istituzione del capitolo 3070 «Interventi di sostegno delle infrastrutture aeroportuali minori» con lo stanziamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

L.R. LAZIO 10 aprile 1990, n. 39 ⁽¹⁾.**Norme per il potenziamento degli aeroclub ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 aprile 1990, n. 12.

(2) Per la proroga al 31 ottobre 2004 del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2005 relative alla presente legge vedi anche l'*art. 15, comma 1, lettera f), L.R. 13 settembre 2004, n. 11*.

Art. 1

1. La Regione interviene a sostegno ed allo sviluppo degli aeroclub laziali che esercitano, senza fini di lucro, nel territorio di loro competenza, attività turistica, sportiva, didattica, di volo a motore od a vela, di aeromodellistica e di paracadutismo sportivo.

Art. 2

1. In relazione alle finalità previste dal precedente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente agli aeroclub un contributo allo scopo di potenziare l'organizzazione degli stessi.

2. Il contributo di cui al precedente comma deve essere destinato:

a) alla promozione della formazione aeronautica dei giovani ed a favorire la diffusione della cultura aeronautica incoraggiando lo studio dei relativi problemi;

b) allo sviluppo del turismo e dello sport aereo anche in funzione agonistica;

c) allo svolgimento di attività didattica nei vari settori aeronautici ed all'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento;

d) al pagamento di oneri derivanti dall'effettuazione di manifestazioni aeronautiche sportive, turistiche e di propaganda;

e) all'ammodernamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e della flotta aerea.

Art. 3

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente in materia di sport turismo, assegna in quote uguali agli aeroclub

esistenti nel Lazio e che abbiano, nei termini di cui alla [L.R. 2 marzo 1987, n. 23](#), presentato domanda, corredata dal programma di attività e dalla previsione di spesa, il contributo previsto per gli interventi di cui al precedente articolo 2.

2. In via transitoria, per il contributo afferente l'esercizio 1989, la domanda va presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. Gli aeroclub beneficiari sono obbligati a presentare alla Giunta regionale, assessorato competente in materia di sport e turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto della destinazione del contributo regionale ottenuto nell'anno precedente, dell'utilizzo dei fondi e degli impegni conseguenti al mancato pagamento di quanto impegnato.

2. La Giunta regionale, in caso di difforme utilizzazione del contributo rispetto alle finalità di cui al precedente articolo 2, provvede al recupero totale o parziale delle somme erogate.

Art. 5

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge è stanziata per l'esercizio 1990 la somma di L. 1.000 milioni che sono imputati al capitolo di nuova istituzione n. 17151 denominato: «Contributo agli aeroclub laziali» del bilancio di previsione 1990.

2. A copertura dell'importo di L. 1.000 milioni di cui ai sensi del quarto e quinto comma dell'[articolo 20 della L.R. 12 aprile 1977, n. 15](#), si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera e) del bilancio regionale 1989, che presenta la necessaria disponibilità.

3. Per gli anni successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.